

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2003/C 55/01	Sentenza della Corte 28 gennaio 2003 nella causa C-334/99: Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee («Trattati CECA e CE — Aiuti concessi dagli Stati — Composizione della Commissione — Notifica alla Commissione degli aiuti e dei progetti di aiuti — Nozione e contenuto della notifica — Ambito di applicazione del Trattato CECA — Quinto codice degli aiuti alla siderurgia — Competenza “ratione temporis” della Commissione — Art. 87, n. 2, lett. c), CE — Procedimento di privatizzazione — Criterio dell'investitore privato — Bando d'appalto — Trasparenza»)	1
2003/C 55/02	Sentenza della Corte 21 gennaio 2003 nella causa C-512/99: Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee («Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva della Commissione 97/69/CE — Sostanze pericolose — Disposizioni nazionali più restrittive — Applicazione temporale dell'art. 95 CE — Doveri di leale collaborazione — Condizioni di approvazione di disposizioni nazionali nuove»)	1
2003/C 55/03	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 23 gennaio 2003 nella causa C-221/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica austriaca («Inadempimento di uno Stato — Ravvicinamento delle legislazioni — Artt. 28 CE e 30 CE — Direttiva 79/112/CEE — Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari»)	2

IT

2

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 55/04	Sentenza della Corte 21 gennaio 2003 nella causa C-318/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Queen's bench Division): Bacardi-Martini SAS, Cellier des Dauphins contro Newcastle United Football Company Ltd («Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione di servizi — Rifiuto di affiggere messaggi pubblicitari per bevande alcoliche nel corso di un evento sportivo che ha luogo in uno Stato membro la cui normativa ammette la pubblicità televisiva per bevande alcoliche ma che costituisce oggetto di una trasmissione televisiva in un altro Stato membro la cui normativa vieta una tale pubblicità — Pertinenza delle questioni per la soluzione della causa principale»)	2
2003/C 55/05	Sentenza della Corte 21 gennaio 2003 nella causa C-378/00: Commissione delle Comunità europee contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea («Comitatologia — Decisione del Consiglio 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione — Criteri di scelta tra le diverse procedure di adozione delle misure di esecuzione — Obbligo di motivazione — Parziale annullamento del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1655/2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)»)	3
2003/C 55/06	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 23 gennaio 2003 nelle cause riunite C-421/00, C-426/00 e C-16/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, dell'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien e del Verwaltungsgerichtshof): Renate Sterbenz e Paul Dieter Haug («Ravvicinamento delle legislazioni — Artt. 28 CE e 30 CE — Direttiva 79/112/CEE — Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari»)	3
2003/C 55/07	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 23 gennaio 2003 nella causa C-57/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Dioikitiko Efeteio Athinon): Makedoniko Metro, Michaniki AE contro Elliniko Dimosio («Appalti pubblici di lavori — Regole di partecipazione — Raggruppamento di imprenditori offerente — Mutamento della composizione del raggruppamento — Divieto previsto nel capitolato d'oneri — Compatibilità con il diritto comunitario — Ricorso»)	4
2003/C 55/08	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 30 gennaio 2003 nella causa C-226/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Danimarca («Inadempimento di uno Stato — Qualità delle acque di balneazione — Applicazione inadeguata della direttiva 76/160/CEE»)	4
2003/C 55/09	Causa C-412/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Hof van Cassatie van België (Corte di Cassazione del Belgio), con ordinanza 5 novembre 2002, nella causa Belgian Refining Corporation, M.G. Sachs, A.A.M. Leysens, A.L.E. Schattemen, F.C.M. Devoght, G. T.M.F. Dias contro Ministerie van Financiën ..	5
2003/C 55/10	Causa C-413/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Hof van Cassatie van België (Corte di Cassazione del Belgio), con ordinanza 5 novembre 2002, nella causa (I) F.M. Sips contro Ministerie van Financiën e (II) 1. F.M.A.P. Vreijsen, 2. Vreijsen Douane-Expeditieur contro Ministerie van Financiën	5

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 55/11	Causa C-428/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret, con ordinanza 15 novembre 2002, nella causa Fonden Marselisborg Lystbådehavn contro Skatteministeriet	6
2003/C 55/12	Causa C-446/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 29 ottobre 2002, nella causa Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Gouralnik & Partner GmbH	6
2003/C 55/13	Causa C-447/02 P: Ricorso della KWS SAAT AG contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nella causa T-173/00, KWS SAAT AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto l'11 dicembre 2002	6
2003/C 55/14	Causa C-451/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Bundesfinanzhof, con ordinanza 29 ottobre 2002, nella causa Hauptzollamt Bremen contro Joh. C. Henschen GmbH & Co. KG	7
2003/C 55/15	Causa C-452/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 29 ottobre 2002, nella causa Hauptzollamt Bremen contro ITG GmbH Internationale Spedition	8
2003/C 55/16	Causa C-458/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, proposto il 18 dicembre 2002	8
2003/C 55/17	Causa C-460/02: Ricorso del 19 dicembre 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee	9
2003/C 55/18	Causa C-463/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto il 23 dicembre 2002	10
2003/C 55/19	Causa C-465/02: Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 dicembre 2002 (fax del 27 dicembre 2002)	11
2003/C 55/20	Causa C-466/02: Ricorso del Regno di Danimarca contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 dicembre 2002 (ricevuto con fax il 23 dicembre 2002)	11
2003/C 55/21	Causa C-468/02: Ricorso della Commissione della Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 31 dicembre 2002	12



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 55/22	Causa C-470/02 P: Ricorso presentato il 23 dicembre 2002 dall'Unione europea di radiotelevisione (UER) avverso la sentenza pronunciata l'8 ottobre 2002 dalla Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-185/00, T-216/00, T-299/00 e T-300/00 tra Métropole télévision SA (M6), Antena 3 Televisión, SA, Gestevisión Telecinco, SA, SIC-Sociedade Independente de Comunicação, SA, sostenute da Deutsches SportFernsehen GmbH (DSF) e Reti Televisive Italiane Spa (RTI) e la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dall'Unione europea di radiotelevisione (UER) e Radiotelevisión Española (RTVE)	13
2003/C 55/23	Causa C-4/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts Düsseldorf, con ordinanza 5 dicembre 2002, nella causa GAT, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG contro LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG	14
2003/C 55/24	Causa C-5/03: Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 gennaio 2003	14
2003/C 55/25	Causa C-9/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato del Lussemburgo, proposto il 10 gennaio 2003	15
2003/C 55/26	Causa C-11/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State, Sezione amministrativa (Belgio), con ordinanza 9 dicembre 2003, nella causa NV Boss Pharma contro Stato belga, rappresentato dal Ministro dell'Economia	15
2003/C 55/27	Causa C-15/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 14 gennaio 2003	15
2003/C 55/28	Causa C-16/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hovrät över Skåne och Blekinge, con ordinanza 19 dicembre 2002, nella causa Peak Holding AB contro Axolin-Elinor AB (ex anteriormente Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB)	16
2003/C 55/29	Causa C-21/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio), Sezione amministrativa, con ordinanza 27 dicembre 2002, nella causa Fabricom SA contro Stato del Belgio	16
2003/C 55/30	Cancellazione dal ruolo della causa C-303/99	17
2003/C 55/31	Cancellazione dal ruolo della causa C-304/99	17
2003/C 55/32	Cancellazione dal ruolo della causa C-305/99	17

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 55/33	Cancellazione dal ruolo della causa C-358/99	17
2003/C 55/34	Cancellazione dal ruolo della causa C-359/99	18
2003/C 55/35	Cancellazione dal ruolo della causa C-360/99	18
2003/C 55/36	Cancellazione dal ruolo della causa C-485/99	18
2003/C 55/37	Cancellazione dal ruolo della causa C-486/99	18
2003/C 55/38	Cancellazione dal ruolo della causa C-487/99	18
2003/C 55/39	Cancellazione dal ruolo della causa C-488/99	18
2003/C 55/40	Cancellazione dal ruolo della causa C-489/99	19
2003/C 55/41	Cancellazione dal ruolo della causa C-490/99	19
2003/C 55/42	Cancellazione dal ruolo della causa C-491/99	19
2003/C 55/43	Cancellazione dal ruolo della causa C-492/99	19
2003/C 55/44	Cancellazione dal ruolo della causa C-134/00	19
2003/C 55/45	Cancellazione dal ruolo della causa C-88/01	19
2003/C 55/46	Cancellazione dal ruolo della causa C-89/01	20
2003/C 55/47	Cancellazione dal ruolo della causa C-90/01	20
2003/C 55/48	Cancellazione dal ruolo della causa C-231/01	20
2003/C 55/49	Cancellazione dal ruolo della causa C-260/01	20
2003/C 55/50	Cancellazione dal ruolo della causa C-310/01	20



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 55/51	Cancellazione dal ruolo della causa C-346/01	20
2003/C 55/52	Cancellazione dal ruolo della causa C-347/01	21
2003/C 55/53	Cancellazione dal ruolo della causa C-377/01	21
2003/C 55/54	Cancellazione dal ruolo della causa C-389/01	21
2003/C 55/55	Cancellazione dal ruolo della causa C-390/01	21
2003/C 55/56	Cancellazione dal ruolo della causa C-21/02	21
2003/C 55/57	Cancellazione dal ruolo della causa C-88/02	21
2003/C 55/58	Cancellazione dal ruolo della causa C-89/02	22
2003/C 55/59	Cancellazione dal ruolo della causa C-95/02	22
2003/C 55/60	Cancellazione dal ruolo della causa C-96/02	22
2003/C 55/61	Cancellazione dal ruolo della causa C-97/02	22
2003/C 55/62	Cancellazione dal ruolo della causa C-98/02	22
2003/C 55/63	Cancellazione dal ruolo della causa C-106/02	22
2003/C 55/64	Cancellazione dal ruolo della causa C-108/02	23
2003/C 55/65	Cancellazione dal ruolo della causa C-120/02	23
2003/C 55/66	Cancellazione dal ruolo della causa C-129/02	23
2003/C 55/67	Cancellazione dal ruolo della causa C-274/02	23
2003/C 55/68	Cancellazione dal ruolo della causa C-356/02	23

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
	TRIBUNALE DI PRIMO GRADO	
2003/C 55/69	Sentenza del Tribunale di primo grado 8 gennaio 2003 nelle cause riunite T-94/01, T-152/01 e T-286/01, Astrid Hirsch e altri contro Banca centrale europea (Dipendenti — Agenti della Banca centrale europea — Art. 19 delle condizioni d'impiego — Assegno scolastico — Rifiuto di assegnazione agli agenti che non fruiscono dell'indennità di dislocazione prevista dall'art. 17 delle suddette condizioni — Principio di non-discriminazione)	24
2003/C 55/70	Sentenza del Tribunale di primo grado 22 ottobre 2002 nella causa T-310/01: Schneider Electric SA contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Decisione che dichiara un'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune — Ricorso di annullamento»)	24
2003/C 55/71	Sentenza del Tribunale di primo grado 22 ottobre 2002 nella causa T-77/02, Schneider Electric SA contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Decisione che ordina una separazione di imprese — Art. 8, n. 4, del regolamento n. 4064/89 — Illegittimità della decisione che constata l'incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune — Conseguente illegittimità della decisione di separazione»)	25
2003/C 55/72	Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2002 nella causa T-112/02: Gustaaf Van Dyck contro Commissione delle Comunità europee («Dipendenti — Inquadramento nel grado all'atto dell'assunzione — Domanda di nuovo inquadramento — Fatto nuovo — Nozione»)	25
2003/C 55/73	Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 dicembre 2002 nella causa T-181/02 R, Neue Erba Lautex GmbH Weberei und Veredlung contro Commissione delle Comunità europee («Procedimento sommario — Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti concessi nei nuovi Länder — Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione — Obbligo di recupero — Urgenza — Ponderazione degli interessi»)	26
2003/C 55/74	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2002 nella causa T-234/02 R, Christos Michael contro Commissione delle Comunità europee («Procedimento sommario — Dipendenti — Decisioni di nomina — Ricevibilità — Urgenza — Assenza»)	26
2003/C 55/75	Causa T-356/02: Ricorso della Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) proposto il 29 novembre 2002	26
2003/C 55/76	Causa T-360/02: Ricorso del sig. Wolf-Dieter Graf Yorck von Wartenburg contro La Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 novembre 2002	27



<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 55/77	Causa T-367/02: Ricorso della Wieland-Werke AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 9 dicembre 2002 .	28
2003/C 55/78	Causa T-368/02: Ricorso della Wieland-Werke AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 9 dicembre 2002 .	28
2003/C 55/79	Causa T-369/02: Ricorso della Wieland-Werke AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 9 dicembre 2002 .	29
2003/C 55/80	Causa C-370/02: Ricorso della Alpenhain-Camembert-Werk Gottfried Hain GmbH & Co. KG e 6 altre imprese contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 dicembre 2002	29
2003/C 55/81	Causa T-378/02: Ricorso della Technische Glaswerke Ilmenau GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 dicembre 2002	30
2003/C 55/82	Causa T-381/02: Ricorso della Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de roquefort contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 dicembre 2002	31
2003/C 55/83	Causa T-384/02: Ricorso del sig. Fernando Valenzuela Marzo contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 dicembre 2002	32
2003/C 55/84	Causa T-386/02: Ricorso della società Lamprecht AG contro l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 16 dicembre 2002	32
2003/C 55/85	Causa T-392/02: Ricorso della Solvay Pharmaceuticals B.V. contro Consiglio dell'Unione europea, presentato il 26 dicembre 2001	33
2003/C 55/86	Causa T-393/02: Ricorso della Henkel KGaA contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 27 dicembre 2002	34
2003/C 55/87	Causa T-394/02: Ricorso del sig. Arnaldo Lucaccioni contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 dicembre 2002	34
2003/C 55/88	Causa C-395/02: Ricorso della signora Eva Vega Rodríguez contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 dicembre 2002	35

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 55/89	Causa T-396/02: Ricorso della August Stork KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 27 dicembre 2002	36
2003/C 55/90	Causa T-402/02: Ricorso della societ� August Storck KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 27 dicembre 2002	36
2003/C 55/91	Causa T-2/03: Ricorso del Verein f�r Konsumenteninformation (VKI) contro la Commissione delle Comunit� europee, proposto il 7 gennaio 2003	37
2003/C 55/92	Causa T-3/03: Ricorso della Everlast World's Boxing Headquarters Corporation contro l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 7 gennaio 2003	38
2003/C 55/93	Causa T-4/03: Ricorso del sig. Giorgio Lebedef contro la Commissione delle Comunit� europee, proposto l'8 gennaio 2003	38
2003/C 55/94	Causa T-5/03: Ricorso della Ayassamy & Fils EURL e altri contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 9 gennaio 2003	39
2003/C 55/95	Causa T-9/03: Ricorso di COLDIRETTI — Federazione Regionale Coltivatori Diretti della Sardegna e CIA — Confederazione Italiana Agricoltori della Sardegna contro la Commissione delle Comunit� europee, proposto il 10 gennaio 2003	39
2003/C 55/96	Causa T-10/03: Ricorso di Jean-Pierre Koubi contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 13 gennaio 2003	40
2003/C 55/97	Causa T-12/03: Ricorso della Itochu Corporation contro la Commissione della Comunit� europee, proposto il 16 gennaio 2003	41
2003/C 55/98	Cancellazione dal ruolo della causa T-96/01	42
2003/C 55/99	Cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-99/02 e T-101/02	42
2003/C 55/100	Cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-100/02 e T-102/02	42



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 55/101	Cancellazione dal ruolo della causa T-170/02	42
2003/C 55/102	Cancellazione dal ruolo della causa T-295/02	42

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

2003/C 55/103	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 44 del 22.2.2003	43
---------------	--	----

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

28 gennaio 2003

nella causa C-334/99: Repubblica federale di Germania
contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Trattati CECA e CE — Aiuti concessi dagli Stati — Composizione della Commissione — Notifica alla Commissione degli aiuti e dei progetti di aiuti — Nozione e contenuto della notifica — Ambito di applicazione del Trattato CECA — Quinto codice degli aiuti alla siderurgia — Competenza “ratione temporis” della Commissione — Art. 87, n. 2, lett. c), CE — Procedimento di privatizzazione — Criterio dell’investitore privato — Bando d’appalto — Trasparenza»)

(2003/C 55/01)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella
«Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-334/99, Repubblica federale di Germania (agente: signor C.-D. Quassowski, assistito dall'avv. J. Sedemund) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori D. Triantafyllou e K.-D. Borchardt), avente ad oggetto l'annullamento degli artt. 4-7 della decisione della Commissione 8 luglio 1999, 1999/720/CE, CECA, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Germania alla Gröditzter Stahlwerke GmbH ed alla sua controllata Walzwerk Burg GmbH (GUL 292, pag. 27), la Corte, composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, V. Skouris (relatore), S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 28 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 366 del 18.12.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

21 gennaio 2003

nella causa C-512/99: Repubblica federale di Germania
contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva della Commissione 97/69/CE — Sostanze pericolose — Disposizioni nazionali più restrittive — Applicazione temporale dell’art. 95 CE — Doveri di leale collaborazione — Condizioni di approvazione di disposizioni nazionali nuove»)

(2003/C 55/02)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella
«Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-512/99, Repubblica federale di Germania (agenti: signor W.-D. Plessing e signora B. Muttelsee-Schön) contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor G. zur Hausen) sostenuta da Repubblica finlandese (agenti: signore T. Pynnä e E. Bygglin), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 1999/836/CEE, relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica federale di Germania concernenti le lane minerali in deroga alla direttiva 97/69/CE recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 329, pag. 100), la Corte, composta dai sigg. G.C. Rodríguez, presidente, J.-P. Puissochet, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 21 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica finlandese sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 79 del 18.3.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

23 gennaio 2003

nella causa C-221/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica austriaca (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Ravvicinamento delle legislazioni — Artt. 28 CE e 30 CE — Direttiva 79/112/CEE — Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari»)

(2003/C 55/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-221/00, Commissione delle Comunità europee (agente: signor J.C. Schieferer) contro Repubblica austriaca (agente: signor H. Dossi) sostenuta da Regno di Danimarca (agente: signor C.P. Kristensen), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica d'Austria, avendo interpretato e applicato l'art. 9, nn. 1 e 3, del Bundesgesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln, Verzehrprodukten, Zusatzstoffen, kosmetischen Mitteln und Gebrauchsgegenständen (Lebensmittelgesetz 1975) (Legge federale sulla commercializzazione di prodotti alimentari, di prodotti destinati al consumo umano, di additivi, di prodotti cosmetici e di oggetti d'uso corrente) del 23 gennaio 1975 nel senso che indicazioni relative alla salute apposte su prodotti alimentari di consumo corrente sono vietate in via generale e assoluta, e avendo assoggettato l'apposizione di tali indicazioni a un procedimento di autorizzazione preventiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, n. 1, lett. b), e 15, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli

Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, 97/4/CE (GU L 43, pag. 21), nonché in forza dell'art. 28 CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore, ha pronunciato il 23 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La Repubblica d'Austria, avendo vietato in via generale le indicazioni attinenti alla salute nell'etichettatura dei prodotti alimentari di consumo corrente ed avendo assoggettato l'apposizione di tali indicazioni ad un procedimento di autorizzazione preventiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, n. 1, lett. b), e 15, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, 97/4/CE.
- 2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.
- 3) Il Regno di Danimarca sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 211 del 22.7.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

21 gennaio 2003

nella causa C-318/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Queen's bench Division): Bacardi-Martini SAS, Cellier des Dauphins contro Newcastle United Football Company Ltd (¹)

(«Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione di servizi — Rifiuto di affiggere messaggi pubblicitari per bevande alcoliche nel corso di un evento sportivo che ha luogo in uno Stato membro la cui normativa ammette la pubblicità televisiva per bevande alcoliche ma che costituisce oggetto di una trasmissione televisiva in un altro Stato membro la cui normativa vieta una tale pubblicità — Pertinenza delle questioni per la soluzione della causa principale»)

(2003/C 55/04)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-318/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del-

l'art. 234 CE) dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Regno Unito), nel procedimento dinanzi ad essa pendente tra Bacardi-Martini SAS, Cellier des Dauphins, e Newcastle United Football Company Ltd, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), la Corte, composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissechet e M. Wathelet, presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, P. Jann (relatore) e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 21 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division, con ordinanza 28 luglio 2000, è irricevibile.

(¹) GU C 302 del 21.10.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

21 gennaio 2003

nella causa C-378/00: Commissione delle Comunità europee contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (¹)

(«Comitatologia — Decisione del Consiglio 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione — Criteri di scelta tra le diverse procedure di adozione delle misure di esecuzione — Obbligo di motivazione — Parziale annullamento del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1655/2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)»)

(2003/C 55/05)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-378/00, Commissione delle Comunità europee (agente: signora D. Maidani) contro Parlamento europeo (agenti: signori C. Pennera e M. Moore), e Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori J.-P. Jacqué e G. Houttuin) sostenuto da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: signora G. Amodéo, assistita dal signor M. Hoskins) avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1655, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE), (GU L 192, pag. 1), in quanto esso assoggetta l'adozione delle misure di attuazione del programma LIFE alla procedura di regolamentazione prevista dall'art. 5 della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23), la Corte, composta dai

sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissechet e M. Wathelet, presidenti di sezione, C. Gulmann, A. La Pergola (relatore), P. Jann e V. Skouris, sig.re F. Macken e N. Colneric, sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore, ha pronunciato il 21 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 11, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1655, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE), è annullato.*
- 2) *La presente sentenza non influisce sulle misure di esecuzione del regolamento n. 1655/2000 già adottate alla data della sua pronuncia.*
- 3) *Gli effetti dell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1655/2000 saranno integralmente conservati fintantoché il Parlamento e il Consiglio non avranno adottato nuove disposizioni riguardanti la procedura di comitato cui sono sottoposte le misure di esecuzione del suddetto regolamento.*
- 4) *Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sono condannati alle spese.*

(¹) GU C 355 del 9.12.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

23 gennaio 2003

nelle cause riunite C-421/00, C-426/00 e C-16/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, dell'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien e del Verwaltungsgerichtshof): Renate Sterbenz e Paul Dieter Haug (¹)

(«Ravvicinamento delle legislazioni — Artt. 28 CE e 30 CE — Direttiva 79/112/CEE — Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari»)

(2003/C 55/06)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti C-421/00, C-426/00 e C-16/01, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, rispettivamente dall'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten (Austria), dall'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austria) e dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), nei procedimenti dinanzi ad essi promossi contro Renate Sterbenz (C-421/00), e Paul Dieter Haug (C-426/00 e C-16/01), domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE nonché della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, 97/4/CE (GU L 43, pag. 21), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, V. Skouris, dalle sigg.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 23 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 2, n. 1, lett. b), e 15, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, 97/4/CE, ostano ad un regime come quello istituito dall'art. 9, nn. 1 e 3, del Bundesgesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln, Verzehrsprodukten, Zusatzstoffen, kosmetischen Mitteln und Gebrauchsgegenständen (Lebensmittelgesetz 1975) (Legge federale sulla commercializzazione di prodotti alimentari, di prodotti destinati al consumo umano, di additivi, di prodotti cosmetici e di oggetti d'uso corrente) il quale vieta in via generale, fatta salva un'autorizzazione preventiva, che l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari rechino qualunque indicazione relativa alla salute.

(¹) GU C 28 del 27.01.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

23 gennaio 2003

nella causa C-57/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Dioikitiko Efeteio Athinon): Makedoniko Metro, Michaniki AE contro Elliniko Dimosio (¹)

(«Appalti pubblici di lavori — Regole di partecipazione — Raggruppamento di imprenditori offerente — Mutamento della composizione del raggruppamento — Divieto previsto nel capitolato d'oneri — Compatibilità con il diritto comunitario — Ricorso»)

(2003/C 55/07)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-57/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Dioikitiko Efeteio Athinon (Grecia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Makedoniko Metro, Michaniki AE e Elliniko Dimosio, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di

ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), e della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, V. Skouris, dalle sigg.re F. Macken e N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 23 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, non osta ad una normativa nazionale la quale vieti un mutamento della composizione di un raggruppamento di imprenditori che partecipi ad una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici o di una concessione di lavori pubblici verificatosi dopo la presentazione delle offerte.*
- 2) *Qualora una decisione di un'autorità aggiudicatrice leda i diritti che un raggruppamento di imprenditori trae dal diritto comunitario nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, tale raggruppamento deve avere accesso alle procedure di ricorso previste dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.*

(¹) GU C 150 del 19.5.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

30 gennaio 2003

nella causa C-226/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Danimarca (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Qualità delle acque di balneazione — Applicazione inadeguata della direttiva 76/160/CEE»)

(2003/C 55/08)

(Lingua processuale: il danese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-226/01, Commissione delle Comunità europee (agente: signor H.C. Støvlbæk) contro Regno di Danimarca

(agenti: signori J. Molde e J. Bering Liisberg), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Danimarca, non avendo adottato i provvedimenti necessari affinché la qualità delle proprie acque di balneazione sia resa conforme ai valori limite fissati dalla direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU 1976, L 31, pag. 1), e non avendo osservato la frequenza minima del campionamento prevista dalla detta direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della stessa direttiva, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissechet, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen, C. Gulmann, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 30 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non avendo adottato, negli anni 1995-1998, i provvedimenti necessari affinché la qualità delle proprie acque di balneazione fosse resa conforme ai valori limite imperativi fissati dalla direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione, e non avendo osservato, nel corso degli stessi anni, la frequenza minima del campionamento prevista dalla detta direttiva, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della stessa direttiva.*
- 2) *Il Regno di Danimarca è condannato alle spese.*

(1) GU C 212 del 28.7.2001.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Hof van Cassatie van België (Corte di Cassazione del Belgio), con ordinanza 5 novembre 2002, nella causa Belgian Refining Corporation, M.G. Sachs, A.A.M. Leysens, A.L.E. Schattemen, F.C.M. Devoght, G. T.M.F. Dias contro Ministerie van Financiën

(Causa C-412/02)

(2003/C 55/09)

Con ordinanza 5 novembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 novembre 2002, nella causa Belgian Refining Corporation, M.G. Sachs, A.A.M. Leysens, A.L.E. Schattemen, F.C.M. Devoght, G. T.M.F. Dias contro Ministerie van Financiën, la Hof van Cassatie van België (Corte di Cassazione del Belgio) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Quale sia l'esatta portata del termine di undici mesi, prescritto dal n. 1 dell'art. 11 bis del regolamento della Commissione delle Comunità europee 27 marzo 1987, n. 1062⁽¹⁾, «recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario», introdotto dal n. 1, dell'art. 1 del regolamento della Commissione delle Comunità europee 29 maggio 1990, n. 1429⁽²⁾, «che modifica il regolamento (CEE) n. 1062/87 recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario» (come applicato prima dell'abrogazione del regolamento n. 1062/87 per effetto dell'art. 127.1 del regolamento della Commissione delle Comunità europee 21 aprile 1992, n. 1214⁽³⁾), «recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario», a sua volta abrogato dall'art. 913 del regolamento della Commissione delle Comunità europee 2 luglio 1993, n. 2[4]54⁽⁴⁾, «che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92⁽⁵⁾ del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario».

Se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che lo Stato membro competente non sia più in diritto ad esigere dall'obbligato principale i dazi dovuti, qualora non sia stato rispettato siffatto termine di undici mesi

(1) GU L 107, pag. 1.

(2) GU L 137, pag. 21.

(3) GU L 132, pag. 1.

(4) GU L 253, pag. 1.

(5) GU L 302, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Hof van Cassatie van België (Corte di Cassazione del Belgio), con ordinanza 5 novembre 2002, nella causa (I) F.M. Sips contro Ministerie van Financiën e (II) 1. F.M.A.P. Vreijisen, 2. Vreijisen Douane-Expeditieuro contro Ministerie van Financiën

(Causa C-413/02)

(2003/C 55/10)

Con ordinanza 5 novembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 novembre 2002, nella causa (I) F.M. Sips contro Ministerie van Financiën e (II) 1. F.M.A.P. Vreijisen, 2. Vreijisen Douane-Expeditieuro contro Ministerie van Financiën, la Hof van Cassatie van België (Corte di Cassazione del Belgio) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92⁽¹⁾ (codice doganale) e del regolamento della Commissione n. 2454/93⁽²⁾ (regolamento di applicazione), in particolare l'art. 379, n. 1, di quest'ultimo regolamento, debbano essere interpretate nel senso che l'importo di un'obbligazione doganale sorta a seguito di un'infrazione o di un'irregolarità commessa nell'ambito del regime di transito comunitario esterno non può essere riscosso dall'ufficio di partenza presso l'obbligato principale qualora quest'ultimo non abbia ricevuto, entro la fine dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario, la notifica di cui all'art. 379 del regolamento di applicazione (...).
2. Se per la soluzione di tale questione rilevi il fatto che l'ufficio di partenza non abbia applicato una disciplina amministrativa per l'invio di informazioni stabilita nel codice doganale (sistema d'informazione preliminare), o il fatto che alle autorità dell'ufficio di partenza possa essere contestata la circostanza di non aver effettuato una notifica tempestiva.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret, con ordinanza 15 novembre 2002, nella causa Fonden Marselisborg Lystbådehavn contro Skatteministeriet

(Causa C-428/02)

(2003/C 55/11)

Con ordinanza 15 novembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 novembre 2002, nella causa Fonden Marselisborg Lystbådehavn contro Skatteministeriet, il Vestre Landsret ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva IVA (direttiva del Consiglio 77/388⁽¹⁾) debba essere interpretato nel senso che l'espressione «locazione di beni immobili» comprende la locazione di un posto barca, consistente in una parte di un'area portuale sulla terraferma, nonché in un'area circoscritta e identificabile in acqua.
- 2) Se l'art. 13, parte B, lett. b), n. 2, della sesta direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che il termine «køretøjer» comprende le barche.

⁽¹⁾ Del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 29 ottobre 2002, nella causa Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Gournalnik & Partner GmbH

(Causa C-446/02)

(2003/C 55/12)

Con ordinanza 29 ottobre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 dicembre 2003, nella causa Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Gournalnik & Partner GmbH, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se sussista un diritto al pagamento della restituzione all'esportazione almeno secondo il tasso di rimborso applicabile al prodotto effettivamente esportato, qualora nell'ambito di una revisione doganale d'ufficio si accerti che l'invio dichiarato ed esportato non consisteva integralmente del prodotto dichiarato, ma conteneva per una parte determinata un altro prodotto per cui vigeva un tasso di rimborso inferiore.
- 2) Se sia rilevante ai fini della decisione che si tratti o meno, quanto al prodotto non correttamente dichiarato, di una merce simile a quella effettivamente dichiarata.
- 3) In caso di soluzione affermativa della seconda questione: secondo quali criteri vada determinato se la dichiarazione comprende anche la merce non correttamente dichiarata.

Ricorso della KWS SAAT AG contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nella causa T-173/00, KWS SAAT AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto l'11 dicembre 2002

(Causa C-447/02 P)

(2003/C 55/13)

L'11 dicembre 2002 la KWS SAAT AG, con il Dr. Christian Rohnke, Rechtsanwalt, Jungfernstieg 51, D-20354 Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la

sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 9 ottobre 2002 nella causa T-173/00, KWS SAAT AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 9 ottobre 2002, causa T-173/00 ⁽¹⁾, nella parte in cui rigetta il ricorso;
2. annullare la decisione della commissione di ricorso 19 aprile 2000, procedimento R 282/1999-2, nella parte che non è già stata annullata mediante la sentenza del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T-173/00.
3. condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Il Tribunale ha erroneamente respinto i mezzi di procedura della ricorrente. Esso ha giudicato che l'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 era già stato violato in quanto l'Ufficio per l'armonizzazione fino alla presentazione del ricorso non aveva realmente sottoposto alcun proprio mezzo di prova. La menzione della pagina internet di un singolo produttore effettuata per la prima volta nella decisione di rigetto del reclamo contravviene anche al principio del diritto di audizione. E, infine, il Tribunale, al fine di sostenere la decisione della commissione di ricorso, si è visto costretto a elaborare una propria motivazione sostitutiva che tuttavia è meno dettagliata e convenzionale.
- Il Tribunale ha erroneamente respinto le censure sostanziali sul carattere distintivo del marchio a colori «orange» (corrispondente al codice colore HKS7). Per valutare il carattere distintivo dei marchi a colori non possono essere applicati criteri diversi da quelli validi per altri tipi di marchi. Il fatto se possano essere utilizzati altri colori per i prodotti di cui è stata richiesta la registrazione al fine di identificare determinate caratteristiche è del tutto irrilevante. Piuttosto, si deve verificare se il colore effettivamente registrato venga percepito dal mercato come un indicatore delle caratteristiche del prodotto. Se produttori diversi si avvalgono di colori diversi come indicatori delle caratteristiche, la commercializzazione con questi colori viene considerata in ogni caso, allo stesso tempo, come un'indicazione del produttore. Il colore «orange» non è percepita dai settori del mercato interpellati come un indicatore delle caratteristiche per quanto riguarda i prodotti controversi di cui trattasi. E' da escludersi anche un uso decorativo o funzionale. Pertanto il marchio ha carattere distintivo.

⁽¹⁾ GU C 323 del 21.12.2002.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Bundesfinanzhof, con ordinanza 29 ottobre 2002, nella causa Hauptzollamt Bremen contro Joh. C. Henschen GmbH & Co. KG

(Causa C-451/02)

(2003/C 55/14)

Con ordinanza 29 ottobre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 dicembre 2002, nella causa Hauptzollamt Bremen contro Joh. C. Henschen GmbH & Co. KG, il Bundesfinanzhof, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se sorga un'obbligazione doganale all'importazione, ai sensi dell'art. 203, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽¹⁾, nel caso in cui merci in custodia temporanea vengano rimosse dal luogo di custodia senza autorizzazione dell'autorità doganale presso la quale è stata effettuata la loro presentazione in dogana, e tuttavia vengano nuovamente presentate in dogana presso un altro ufficio doganale, ma senza essere state prima vincolate al regime di transito comunitario necessario per il loro trasporto.
2. In caso di soluzione negativa del quesito sub 1: se nell'ipotesi illustrata sub 1 sussista un'inadempienza che può determinare l'insorgere di un'obbligazione doganale all'importazione ai sensi dell'art. 204, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 2913/92.
3. In caso di soluzione affermativa del quesito sub 2: se l'art. 859, punto 6, del regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽²⁾ debba essere interpretato nel senso che esso va applicato anche nel caso in cui merci in custodia temporanea vengano collocate in un deposito franco senza osservare le formalità connesse a tale custodia temporanea.
4. In caso di soluzione negativa del quesito sub 3:
 - a) se l'art. 859, punto 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che esso contempla soltanto l'ipotesi di una rimozione non autorizzata che avrebbe potuto ricevere l'autorizzazione dell'ufficio doganale, ovvero se nella disposizione suddetta debba ritenersi ricompreso qualsivoglia tipo di rimozione.
 - b) Se l'art. 859, punto 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che il presupposto da esso stabilito, vale a dire che le merci in custodia temporanea possano essere presentate alle autorità doganali a richiesta di queste ultime, risulta soddisfatto soltanto nel caso in cui le merci vengano nuovamente presentate all'ufficio doganale presso il quale è stata effettuata originariamente la loro presentazione in dogana, ovvero se il detto presupposto risulti soddisfatto anche nel caso in cui le merci vengano nuovamente presentate in dogana presso un qualsiasi altro ufficio doganale, anche di un diverso Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 302, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 29 ottobre 2002, nella causa Hauptzollamt Bremen contro ITG GmbH Internationale Spedition

(Causa C-452/02)

(2003/C 55/15)

Con ordinanza 29 ottobre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 dicembre 2002, nella causa Hauptzollamt Bremen contro ITG GmbH Internationale Spedition, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se sorga un'obbligazione doganale all'importazione, ai sensi dell'art. 203, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92⁽¹⁾, nel caso in cui merci in custodia temporanea vengano presentate, in contrasto con le disposizioni impartite, non all'autorità doganale originaria, bensì ad un'altra autorità doganale, senza essere state vincolate al regime di transito comunitario prescritto per il loro trasporto.
2. In caso di soluzione negativa del quesito sub 1: se nell'ipotesi illustrata sub 1 sussista un'inadempienza che può determinare l'insorgere di un'obbligazione doganale all'importazione ai sensi dell'art. 204, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 2913/92.
3. In caso di soluzione affermativa del quesito sub 2:
 - a) se l'art. 859, punto 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93⁽²⁾ debba essere interpretato nel senso che esso contempla soltanto l'ipotesi di una rimozione non autorizzata che avrebbe potuto ricevere l'autorizzazione dell'ufficio doganale, ovvero se nella disposizione suddetta debba ritenersi ricompreso qualsivoglia tipo di rimozione.
 - b) Se l'art. 859, punto 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che il presupposto da esso stabilito, vale a dire che le merci in custodia temporanea possano essere presentate alle autorità doganali a richiesta di queste ultime, risulta soddisfatto soltanto nel caso in cui le merci vengano nuovamente presentate all'ufficio doganale presso il quale è stata originariamente effettuata la loro presentazione in dogana, ovvero se il detto presupposto risulti soddisfatto anche nel caso in cui le merci vengano nuovamente presentate ad un altro ufficio doganale della medesima città, il quale però appartenga dal punto di vista organizzativo ad un'altra autorità doganale.

⁽¹⁾ GU L 302, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, proposto il 18 dicembre 2002

(Causa C-458/02)

(2003/C 55/16)

Il 18 dicembre 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Banks, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno Unito, prevedendo un'eccezione al diritto ad una remunerazione equa degli interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per qualsiasi comunicazione al pubblico (l'eccezione concerne qualsiasi comunicazione ad un pubblico non pagante), è venuto meno all'obbligo di corretta attuazione dell'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 92/100/CEE⁽¹⁾, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale;
- condannare il Regno Unito alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le sole eccezioni possibili al diritto dei produttori e degli interpreti o esecutori ad una remunerazione equa, sancito all'art. 8 della direttiva 92/100/CEE, sono stabilite all'art. 10 di quest'ultima. Nella fattispecie, il Regno Unito può invocare solo le limitazioni consentite dall'art. 10, n. 2, in quanto le eccezioni elencate al n. 1 di tale articolo non sono pertinenti.

Con riferimento all'applicazione delle limitazioni di cui all'art. 10, n. 2, si deve considerare che, ai sensi di tale disposizione, ogni Stato membro ha solo la facoltà di prevedere, relativamente alla tutela degli interpreti o esecutori, limitazioni della stessa natura di quelle permesse dalla propria legislazione per quanto attiene alla tutela del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche. L'art. 11 bis, n. 2, della Convenzione di Berna prescrive, comunque, che norme di diritto interno non possano in nessun caso pregiudicare il diritto dell'autore ad una remunerazione equa.

Poiché, a' termini dell'art. 10, n. 2 della direttiva, i produttori e gli interpreti o esecutori devono ricevere eguale trattamento degli autori, il Regno Unito non può negare il diritto a richiedere una remunerazione equa allorché un programma che contiene una registrazione trasmesso via etere o via cavo è visto o ascoltato da un pubblico non pagante, come disposto al punto 18 dell'allegato 2 del Copyright, Designs and Patents Act 1988.

A parere della Commissione, il criterio di un pubblico non pagante, quale definito dalla suddetta disposizione, va ben oltre le eccezioni al diritto ad una remunerazione equa consentite dall'art. 10 della direttiva.

La Commissione sostiene pertanto che il Regno Unito, prevedendo eccezioni al diritto ad una remunerazione equa degli interpreti o esecutori allorché un programma radiofonico o una comunicazione al pubblico di materiale protetto sono visti o ascoltati da un pubblico non pagante, è venuto meno agli obblighi di diritto comunitario, in particolare a quelli sanciti all'art. 8, n. 2, della direttiva 92/100/CEE.

(1) GUL 346 del 27.11.1992, pag. 61.

Ricorso del 19 dicembre 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-460/02)

(2003/C 55/17)

Il 19 dicembre 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Mikko Huttunen e Antonio Aresu, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 96/67/CE del Consiglio (1), del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, nella misura in cui il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18:

- non ha stabilito il periodo di durata massima di sette anni per la selezione di prestatori di servizi di assistenza a terra, di cui all'art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva in questione;
 - ha introdotto, col suo art. 14, una misura sociale incompatibile con l'art. 18 della detta direttiva;
 - ha previsto nel suo art. 20 disposizioni di carattere transitorio non consentite dalla suddetta direttiva;
- b) condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

L'art. 11 del decreto n. 18, del 13 gennaio 1999, non stabilisce la durata massima del periodo per il quale i prestatori di servizi vengono selezionati negli aeroporti in cui l'accesso al mercato avviene mediante una procedura di selezione. L'art. 11, primo paragrafo, lettera d) della direttiva 96/67/CE prevede espressamente la durata massima che è fissata a sette anni. La Commissione ritiene dunque che l'assenza di un limite della durata dei contratti di servizi di assistenza a terra negli aeroporti italiani risulti incompatibile con gli obblighi previsti dalla direttiva.

L'art. 18 della direttiva 96/67/CE consente agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori. Tuttavia queste misure lasciano impregiudicata l'applicazione della direttiva stessa e non devono ostare ad altre disposizioni del diritto comunitario. In altri termini, la protezione dei diritti dei lavoratori è certamente ammessa in forza dell'art. 18 della direttiva sempre che essa non sia contraria all'applicazione effettiva della direttiva per quanto riguarda i servizi di assistenza a terra. L'art. 14, par. 1, del decreto 18/99 fissa l'obiettivo di adottare misure per salvaguardare il mantenimento dei livelli di occupazione del personale dipendente dal precedente gestore e della continuità del rapporto di lavoro. Il secondo comma della disposizione in questione, quindi, comporta l'obbligo di passaggio del personale ogniqualvolta vi sia un «trasferimento di attività» concernente una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B. Una disposizione di questo tipo oltrepassa manifestamente la protezione già garantita dalla direttiva 77/187/CEE del Consiglio (2), del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, come modificata dalla direttiva 98/50/CE del Consiglio (3) e codificata dalla direttiva 2001/23/CE del Consiglio (4), del 12 marzo 2001. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'art. 14 del decreto 18/99 vada oltre quelle che sono da considerare misure ammissibili per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'art. 18 della direttiva 96/67/CE.

L'articolo 20 del decreto 18/99 si riferisce a contratti di lavoro che prevedono diversi assetti organizzativi o condizioni contrattuali in vigore al 19 novembre 1998. Questi contratti riguardano il personale degli utenti che effettuano servizi di autoassistenza, diverso da quello definito nella direttiva. Questi contratti rimangono in vigore e immutati fino alla loro scadenza, tuttavia non possono durare più di sei anni. In realtà, le imprese con «diversi assetti organizzativi» sono in pratica autorizzate a fungere da operatori di autoassistenza insieme ad altri operatori di autoassistenza e prestatori di servizi.

La direttiva fornisce definizioni chiare degli operatori dei servizi di assistenza a terra — prestatori di servizi a terzi e utenti che effettuano autoassistenza. I soggetti che non soddisfano i criteri per l'autoassistenza stabiliti alla lettera f) dell'art. 2, possono operare solo in quanto prestatori di servizi a terzi. Inoltre, il paragrafo 2, dell'art. 7 e dell'art. 11 della direttiva stabiliscono le procedure specifiche da seguire per la nomina di operatori di autoassistenza e prestatori di servizi a terzi. Alla luce di queste considerazioni, le disposizioni dell'art. 20 sembrano contravvenire a questi obblighi.

(1) GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36.

(2) GU L 61 del 5.3.1977, pag. 26.

(3) GU L 201 del 17.7.1998, pag. 88.

(4) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto il 23 dicembre 2002

(Causa C-463/02)

(2003/C 55/18)

Il 23 dicembre 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. E. Traversa e K. Simonsson, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno di Svezia.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Svezia non avendo riscosso l'imposta sul valore aggiunto sugli aiuti versati in base al regolamento (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603⁽¹⁾, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, ha omesso di adempiere agli obblighi

derivanti dall'art. 11 della sesta direttiva del Consiglio, 17 maggio 1977, 77/388/CE⁽²⁾ in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, e

2. condannare la Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le tre condizioni necessarie affinché una sovvenzione sia compresa nella base imponibile sono riunite. Dal regolamento n. 603/95 risulta chiaramente che possono essere beneficiarie di aiuti solo le imprese che trasformano foraggio fresco e non quelle che producono foraggio fresco, che le imprese di trasformazione hanno stipulato contratti di vendita con imprese che consumano foraggio essiccato (fornitura di beni) e contratti di trasformazione con produttori di foraggio fresco (prestazione di servizi). Nel caso in esame non esiste alcun dubbio circa il fatto che l'organismo di intervento che versa l'aiuto in base al regolamento n. 603/95 è in posizione di terzietà rispetto all'impresa di trasformazione e all'acquirente e che tale intervento avviene secondo la procedura di concessione di sovvenzioni pubbliche.

Costituirebbe un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'art. 11.A.1 della sesta direttiva calcolare nella base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto solo quei tipi di aiuto che sono calcolati a partire dal prezzo del prodotto. Con il riferimento generico alle «sovvenzioni che sono direttamente collegate al prezzo della fornitura [tassabile]» la legislazione comunitaria ha in realtà voluto comprendere nella base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ogni aiuto direttamente collegato al prezzo del bene o servizio, e cioè le sovvenzioni che influiscono direttamente sull'entità del compenso del fornitore. Tali sovvenzioni devono a loro volta essere direttamente collegate o essere in rapporto di causalità con forniture di beni o servizi esattamente determinate o quantificabili, in altre parole l'aiuto viene corrisposto se e nella misura in cui i beni o servizi sono veramente venduti sul mercato. Ciò comporta che la sovvenzione ha un effetto diretto sul prezzo di vendita del prodotto, e appare chiara l'intenzione soggiacente di includere la sovvenzione nella base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in base ad un'interpretazione non restrittiva dell'art. 11.A.1 della sesta direttiva e in conformità della finalità generale dell'articolo, vale a dire la tassazione dell'intero corrispettivo che è pagato in tutto o in parte da un soggetto, chiunque esso sia, e che è effettivamente ottenuto da un fornitore in seguito alla vendita del bene o del servizio.

(1) GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1.

(2) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 dicembre 2002 (fax del 27 dicembre 2002)

(Causa C-465/02)

(2003/C 55/19)

Il 30 dicembre 2002 (fax del 27 dicembre 2002), la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. Wolf Dieter Plessing, Ministerialrat presso il Ministero federale delle Finanze, dal sig. Alfred Dittrich, Ministerialrat presso il Ministero federale della Giustizia e dal dott. Michael Loschelder, Rechtsanwalt, dello studio Loschelder Rechtsanwälte, Hohenstaufenring 30-32, D-50674, Colonia, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) annullare il regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2002, n. 1829⁽¹⁾, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione «Feta»;
- 2) condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

- Violazione del regolamento interno del comitato di regolamentazione e violazione del regolamento (CEE) n. 1: la documentazione per la seduta del 20.11.2001 del comitato istituito ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Consiglio n. 2081/92 per la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari non è giunta al governo tedesco con 14 giorni di anticipo né in lingua tedesca.
- Violazione dell'art. 2, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 2081/92: nell'espone le motivazioni del regolamento impugnato, la Commissione erroneamente esamina se «feta» sia divenuta una denominazione generica. Posto che «feta» non è una denominazione geografica, la Commissione avrebbe dovuto innanzi tutto dimostrare che essa ha acquisito un significato geografico, tale da non riferirsi ad un intero Stato (membro). La regione indicata dal governo greco nel suo ricorso è evidentemente creata artificialmente; essa non trova alcun sostegno nella tradizione, né nella pratica commerciale. Inoltre, la qualità o le caratteristiche della «feta» non dipendono principalmente o esclusivamente dalle circostanze geografiche; le argomentazioni della Commissione svolte al trentaseiesimo «considerando» non sono fondate né sul ricorso del governo greco, né sugli accertamenti del comitato scientifico. Infine, non vi è accordo sul luogo di

produzione e di origine, come si deduce dalle stesse disposizioni del diritto greco nonché dalla circostanza che la Comunità prevede aiuti per la produzione della «feta» nelle isole del mar Egeo.

- Violazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 2081/92 e dell'art. 253 CE.

⁽¹⁾ GU L 277, pag. 10.

Ricorso del Regno di Danimarca contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 dicembre 2002 (ricevuto con fax il 23 dicembre 2002)

(Causa C-466/02)

(2003/C 55/20)

Il 30 dicembre 2002 il Regno di Danimarca, rappresentato dai sigg. J. Molde e J.B. Liisberg, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee (ricevuto con fax il 23 dicembre 2002).

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare il regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2002, n. 1829⁽¹⁾, che modifica l'allegato del regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96⁽²⁾, per quanto riguarda la denominazione «feta».

Motivi e principali argomenti

(In via principale)

La Commissione ha adottato il regolamento n. 1829/02 in contrasto con l'art. 17, n. 2, in combinato disposto con l'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92⁽³⁾ (regolamento base):

Il Regno di Danimarca fa valere al riguardo i seguenti principi interpretativi:

- Il divieto di registrazione di denominazioni generiche dà particolare espressione a vari principi fondamentali del diritto comunitario.
- Il divieto di registrazione non può essere interpretato restrittivamente, e il rispetto del divieto dev'essere soggetto a pieno sindacato giurisdizionale.
- Se una denominazione è stata in un'occasione / sin dal principio una denominazione generica, in tal caso essa è per sempre — e irrevocabilmente — una denominazione generica.

- Lo Stato che ha chiesto la registrazione, il quale per molto tempo abbia accettato che si sia avvalso dell'uso generico della denominazione, perde il diritto di far valere il contrario.
- È esclusa la registrazione di origine a livello comunitario se una denominazione è una denominazione generica anche in un solo Stato membro.
- La produzione e la vendita lecite per un lungo periodo in un altro Stato membro costituiscono un elemento decisivo per valutare una denominazione generica. La vendita lecita di tale tipo può essere interrotta solo se essa è in contrasto con onesti usi commerciali o dà luogo a un rischio effettivo di confusione.
- La produzione lecita in paesi non membri e il loro commercio con l'UE depongono anche a favore della tesi secondo cui la denominazione in parola deve rientrare nell'ambito di applicazione del divieto della registrazione delle denominazioni generiche, tenuto conto fra l'altro degli obblighi della Comunità in base all'OMC.
- Si presume che le indicazioni non geografiche siano indicazioni generiche, in particolare qualora la denominazione derivi da una lingua diversa da quella dello Stato che chiede la registrazione.
- Lo Stato che chiede la registrazione, e in secondo luogo la Commissione, hanno l'onere di dimostrare che l'indicazione non geografica non è una denominazione generica e che la vendita lecita effettuata da molto tempo in altri Stati è in contrasto con i buoni usi commerciali e dà luogo a un rischio effettivo di confusione.

Il Regno di Danimarca dà particolare importanza ai seguenti elementi specifici:

- La feta né come denominazione né come prodotto ha la sua specifica origine in Grecia. La tradizionale area di consumo e di produzione interessa vari Stati balcani, compresi i numerosi paesi non membri prossimi a far parte dell'Unione europea.
- Fino a 15 anni fa la stessa Grecia importava, produceva, consumava ed esportava feta, compresa la feta prodotta con latte di mucca. I consumatori in Grecia da molti anni devono aver considerato la feta come una denominazione generica.
- Anche in altri Stati all'interno e all'esterno dell'UE, nei quali la feta è consumata e prodotta in grandi quantità, i consumatori considerano la feta come una denominazione generica.

- La produzione e la vendita lecite di feta all'infuori dell'area di origine ha luogo anche in numerosi Stati membri e in Stati non membri.
- La produzione e la vendita di feta danese non sono in alcun modo in contrasto con i buoni usi commerciali, non danno luogo ad alcun rischio effettivo di confusione, proprio perché la legislazione danese, sin dal 1963, ha prescritto che la feta sia designata come «feta danese».
- Il legislatore comunitario, compresa la Commissione, in numerose disposizioni e discussioni, è partito dal presupposto che la feta costituisce una denominazione generica.

(In subordine)

La Commissione ha adottato il regolamento n. 1829/2002 in contrasto con il regolamento base, poiché la feta non soddisfa le condizioni per la registrazione come denominazione tradizionale non geografica, di cui all'art. 2, n. 3, del regolamento base.

(¹) GU L 277 del 15.10.2002, pag. 10.

(²) del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

(³) del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1).

Ricorso della Commissione della Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 31 dicembre 2002

(Causa C-468/02)

(2003/C 55/21)

Il 31 dicembre 2002 il Regno di Spagna, rappresentato dalla Sig.ra Lourdes Fraguas Gadea, Abogado del Estado, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione 2002/881/CE (¹) circa le rettifiche finanziarie imposte al Regno di Spagna;
2. condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

(Ammasso pubblico di olio d'oliva, rettifica finanziaria di EUR 37 621,55)

L'aggiudicatario ha soddisfatto l'obbligo di comunicare il suo rifiuto di prendere in consegna la partita tramite ricevimento di quest'ultima e notifica del rifiuto alla Commissione conformemente all'obbligo di cui all'art. 10 del regolamento 561/99 ⁽²⁾.

Peraltro la restituzione della cauzione non ha prodotto alcuna infrazione al bilancio comunitario poiché l'olio in questione ha continuato a far parte dello stock d'intervento, ad essere soggetto a tale regime e pronto a coprire operazioni future, allo stesso modo che si sarebbe ottenuto con la comunicazione del rifiuto da parte dell'aggiudicatario direttamente alla Commissione.

(Seminativi per cui l'organismo ha effettuato pagamenti di Castilla e Leon, rettifica finanziaria di EUR 1 229 951,00)

Le rettifiche, relative ai raccolti 1998 e 1999 si ottengono applicando il 2 % al quantitativo che risulta dalla divisione della superficie totale dichiarata nei casi in cui si sono accertate divergenze superiori al 3 % oppure 2 ettari nei controlli amministrativi per la medesima superficie totale dichiarata.

La Spagna non è d'accordo con la Commissione in merito alla rettifica finanziaria proposta poiché, in primo luogo, la normativa comunitaria ⁽³⁾ non esige che i risultati dei controlli amministrativi siano inclusi nell'analisi del rischio tramite la selezione dei controlli in loco della medesima campagna e poiché, in secondo luogo, la gestione delle domande di aiuto per superficie rende impossibile procedere a tutti i controlli amministrativi precedentemente all'effettuazione dei controlli in loco.

Ciononostante, nella Comunità Autonoma di Castilla e Leon, si adotta sistematicamente come criterio di rischio per la selezione del campione di casi da controllare in loco quelli idonei ad avere un'incidenza sui controlli amministrativi condotti nella precedente campagna.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione 5 novembre 2002, 2002/881/CE che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 306 dell'8 novembre 2002, pag. 26).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) della Commissione 15 marzo 1999, n. 561, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo (GU L 69 del 16.1.1999, pag. 13).

⁽³⁾ art. 6, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 dicembre 1992, n. 3887 (GUL 391 del 30 dicembre 1992, pag. 36).

Ricorso presentato il 23 dicembre 2002 dall'Unione europea di radiotelevisione (UER) avverso la sentenza pronunciata l'8 ottobre 2002 dalla Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-185/00, T-216/00, T-299/00 e T-300/00 tra Métropole télévision SA (M6), Antena 3 Televisión, SA, Gestevisión Telecinco, SA, SIC-Sociedade Independente de Comunicação, SA, sostenute da Deutsches SportFernsehen GmbH (DSF) e Reti Televisive Italiane Spa (RTI) e la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dall'Unione europea di radiotelevisione (UER) e Radiotelevisión Española (RTVE)

(Causa C-470/02 P)

(2003/C 55/22)

Il 23 dicembre 2002 l'Unione europea di radiotelevisione (UER), rappresentata dagli avv.ti D. Waelbroeck e M. Johnsson, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza pronunciata l'8 ottobre 2002 dalla Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-185/00, T-216/00, T-299/00 e T-300/00 tra Métropole télévision SA (M6), Antena 3 Televisión, SA, Gestevisión Telecinco, SA, SIC-Sociedade Independente de Comunicação, SA, sostenute da Deutsches SportFernsehen GmbH (DSF) e Reti Televisive Italiane Spa (RTI) e la Commissione della Comunità europee, sostenuta dall'Unione europea di radiotelevisione (UER) e Radiotelevisión Española (RTVE).

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 ottobre 2002 nelle cause riunite T-185/00, T-216/00, T-299/00 e T-300/00, Métropole Télévision e altri/Commissione;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sugli altri motivi sollevati dalle ricorrenti su cui non si è ancora pronunciato;
- riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

Fondando la sua motivazione su argomenti non sollevati dalle ricorrenti il Tribunale ha statuito ultra petita e violato i diritti della difesa dell'UER e della Commissione. L'elemento decisivo per il Tribunale è l'applicazione del sistema di sublicenze per «la trasmissione in diretta dei diritti Eurovisione non utilizzati»,

mentre un motivo siffatto non è stato discusso dinanzi al medesimo. Così agendo il Tribunale ha privato l'UER del suo diritto, in quanto parte al procedimento, di confutare i punti presi in considerazione. Il Tribunale, contestando dunque non già il sistema Eurovisione medesimo né l'essenza del sistema di sublicenze istituito su domanda della Commissione, bensì un aspetto relativamente marginale, ma non meno essenziale del sistema di sublicenze, obbliga di fatto l'UER a modificare tale sistema al fine di consentire l'accesso di terzi a diritti che costoro non hanno richiesto e senz'altro neppure auspicano richiedere.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts Düsseldorf, con ordinanza 5 dicembre 2002, nella causa GAT, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG contro LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG

(Causa C-4/03)

(2003/C 55/23)

Con ordinanza 5 dicembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 gennaio 2003, nella causa GAT, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG contro LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, l'Oberlandesgerichts Düsseldorf ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 16, n. 4, della Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles») debba essere interpretato nel senso che la competenza esclusiva — fondata su tale norma — dei giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione di un brevetto sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale, sussista solo quando viene proposta un'azione (con efficacia erga omnes) di annullamento del brevetto, o se un'azione ai sensi della summenzionata disposizione abbia già ad oggetto la validità di brevetti quando il convenuto in un procedimento per contraffazione di brevetto, oppure l'attore in un procedimento diretto ad accertare che non c'è stata contraffazione del brevetto, solleva l'eccezione che il brevetto non sarebbe valido o sarebbe nullo e anche per questo motivo non si configurerebbe alcuna contraffazione del brevetto, e ciò a prescindere dal fatto che il giudice adito ritenga fondata o meno l'eccezione e a prescindere da quando, nel corso del procedimento, sia stata sollevata l'eccezione.

Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 gennaio 2003

(Causa C-5/03)

(2003/C 55/24)

Il 7 gennaio 2003, la Repubblica ellenica, rappresentata dalle sig.re Styliani Charitaki e Eleni Svolopoulou, membri del Consiglio giuridico dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Grecia, 27 rue Marie-Adélaïde, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare o, in subordine, modificare, la decisione C(2002) 4127, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del FEAOG, sezione «garanzia».

Motivi e principali argomenti

Le rettifiche finanziarie contestate dalla Repubblica ellenica riguardano gli ortofrutticoli e il regime di premi per le carni bovine e caprine.

Per quanto riguarda gli ortofrutticoli la Repubblica ellenica sostiene che la rettifica del 2 % imposta per gli anni dal 1997 al 2001 riguarda violazioni inesistenti o del tutto isolate di norme comunitarie e che essa deve essere annullata in quanto adottata in base a: a) errata interpretazione e applicazione delle disposizioni del regolamento 729/70, con successive modifiche, b) carenza di motivazione, c) errata valutazione delle circostanze di fatto, d) evidente violazione dei limiti del suo potere discrezionale e, e) violazione del principio di proporzionalità.

Per quanto attiene ai premi per le carni bovine e ovine, la ricorrente afferma che la Commissione non ha determinato in modo adeguatamente motivato il grado di pericolo al quale, a suo parere, sono state espone le risorse del FEAOG, in modo che fosse fondata la proporzione tra questo e il livello delle rettifiche proposte. A suo parere le rettifiche finanziarie dell'ammontare del 10 % o del 5 % che sono imposte in tali settori devono essere annullate o, in subordine, essere ridotte al 2 %.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato del Lussemburgo, proposto il 10 gennaio 2003

(Causa C-9/03)

(2003/C 55/25)

Il 10 gennaio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dagli avv.ti D. Martin e M. França, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato del Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che il Granducato del Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 maggio 1998, 98/27/CE, relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ⁽¹⁾, è venuto meno agli obblighi incombenti ai sensi di tale direttiva;
- condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione, impartito dall'art. 8 della direttiva, è scaduto il 1° gennaio 2001.

⁽¹⁾ GU L 166 del 19 maggio 1998, pag. 51.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State, Sezione amministrativa (Belgio), con ordinanza 9 dicembre 2003, nella causa NV Boss Pharma contro Stato belga, rappresentato dal Ministro dell'Economia

(Causa C-11/03)

(2003/C 55/26)

Con ordinanza 9 dicembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 13 gennaio 2003, nella causa NV Boss Pharma contro Stato belga, rappresentato dal Ministro dell'Economia, il Raad van State, Sezione amministrativa (Belgio) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio ⁽¹⁾ 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali

per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, in base al quale una decisione con cui le autorità nazionali competenti decidono di non permettere la commercializzazione di una specialità medicinale al prezzo proposto dal richiedente debba contenere un esposto dei motivi "basato su criteri obiettivi e verificabili", debba essere inteso nel senso che l'autorità competente in base alla normativa nazionale belga debba, mediante una disposizione di portata generale, stabilire in anticipo quali criteri l'autorità che decide sulla singola domanda debba prendere in considerazione o nel senso che all'autorità decidente sia consentito, in ogni singola decisione, dichiarare quali criteri obiettivi e verificabili abbia in tal caso applicato per non accogliere la domanda, o nel senso che è sufficiente che l'autorità motivi formalmente la sua decisione individuale basandosi su dati concreti del fascicolo, nel qual caso spetta al giudice decidere se tali dati rispondano ad un criterio obiettivo e verificabile».

⁽¹⁾ GU L 40, pag. 8.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 14 gennaio 2003

(Causa C-15/03)

(2003/C 55/27)

Il 14 gennaio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Dr. Jürgen Grunwald, consigliere giuridico della Commissione, e Minas Konstantinidis, membro del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati ⁽¹⁾, avendo omesso di adottare i provvedimenti tecnicamente e giuridicamente necessari per dare precedenza al trattamento per rigenerazione degli oli usati ove non vi ostino limiti oggettivi di natura tecnica, economica o organizzativa;
2. condannare la Repubblica d'Austria alle spese del procedimento.

Motivi e argomenti principali

La Repubblica d'Austria non ha trasposto nel suo ordinamento giuridico nazionale il principio della precedenza contenuto all'art. 3, n. 1, della direttiva 75/349/CEE nella versione risultante dalla direttiva 87/101/CEE⁽²⁾, né provato l'esistenza di limiti oggettivi di natura tecnica, economica o organizzativa che ostano ad una siffatta precedenza.

Dalle disposizioni austriache non emerge alcuna precedenza della «rigenerazione» rispetto alla «combustione». Le disposizioni menzionano invece sullo stesso piano la rigenerazione e la combustione, senza riservare ad uno di tali procedimenti una precedenza rispetto all'altro.

Gli argomenti addotti dalla Repubblica d'Austria per giustificare limiti oggettivi di natura tecnica, economica o organizzativa che ostano ad una siffatta precedenza non sembrano convincenti alla Commissione, in quanto diretti solo a perpetuare lo status quo ed inidonei a dimostrare un qualsivoglia sforzo di attuare le prescrizioni della direttiva. Tali argomenti consistono nell'affermare che, considerata la quantità modesta di oli usati presenti in Austria, la rigenerazione non sarebbe economicamente conveniente, la rigenerazione non presenterebbe vantaggi da un punto di vista ecologico e che in Austria non sarebbero presenti impianti di rigenerazione.

⁽¹⁾ GU 1975, L 194, pag. 31.

⁽²⁾ GU 1978, L 42, pag. 43.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hovrät över Skåne och Blekinge, con ordinanza 19 dicembre 2002, nella causa Peak Holding AB contro Axolin-Elinor AB (ex anteriormente Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB)

(Causa C-16/03)

(2003/C 55/28)

Con ordinanza 19 dicembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 gennaio 2003, nella causa Peak Holding AB contro Axolin-Elinor AB (ex Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB), l'Hovrät över Skåne och Blekinge ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se debba ritenersi che una merce è stata immessa sul mercato per il fatto che essa è stata:
 - a) importata nel mercato comune e sdoganata dal titolare del marchio allo scopo di venderla;

- b) messa in vendita dal titolare che marchio in negozi di sua proprietà o in quelli di una società collegata all'interno del mercato comune, senza che la merce sia stata ceduta.
2. Se il titolare del marchio possa, qualora una merce sia stata immessa in commercio in uno dei due modi precedentemente esposti e si sia in tal modo verificato l'esaurimento del diritto di marchio senza che la merce sia stata ceduta, far venir meno l'esaurimento riportando la merce in deposito.
 3. Se una merce debba essere considerata immessa in commercio per il fatto che essa è stata ceduta dal titolare del marchio ad un'altra società nel mercato interno, qualora il titolare del marchio al momento della cessione abbia posto all'acquirente la condizione di non rivendere ulteriormente la merce sul mercato comune.
 4. Se sulla risposta alla questione n. 3 influisca la circostanza che il titolare del marchio nella cessione della partita in cui rientrava la merce abbia dato all'acquirente l'autorizzazione di rivendere una piccola quantità di merce all'interno del mercato comune, senza determinare in concreto la merce a cui tale autorizzazione si riferiva.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio), Sezione amministrativa, con ordinanza 27 dicembre 2002, nella causa Fabricom SA contro Stato del Belgio

(Causa C-21/03)

(2003/C 55/29)

Con ordinanza 27 dicembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 gennaio 2003, nella causa Fabricom SA contro Stato del Belgio, il Conseil d'État (Belgio), Sezione amministrativa, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se la direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni⁽¹⁾, segnatamente il suo articolo 4, n. 2, nonché la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/4/CE che modifica la direttiva 93/38/CEE⁽²⁾, citata, in combinato disposto con il principio di proporzionalità, con la libertà di commercio e di industria e con riferimento al diritto di proprietà, garantito segnatamente dal protocollo 20 marzo 1952, addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, ostino a che non sia ammesso a presentare una domanda di partecipazione, ovvero a formulare un'offerta per un appalto pubblico di lavori, di forniture o di servizi, chi sia stato incaricato della ricerca, della sperimentazione, dello studio o dello sviluppo di tali lavori, forniture o servizi, senza che si conceda a questa persona la possibilità di dar prova che, nelle circostanze del caso di specie, l'esperienza da essa acquisita non ha potuto falsare la concorrenza;

2. Se la risposta alla questione che precede sarebbe diversa qualora le direttive citate, lette in combinato disposto con i medesimi principi, libertà e diritti, fossero interpretate nel senso che esse hanno ad oggetto solamente le imprese private, ovvero quelle che abbiano effettuato prestazioni al titolo oneroso;
3. Se la direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni⁽³⁾, segnatamente ai suoi artt. 1 e 2, possa essere interpretata nel senso che, sino alla conclusione della procedura di esame delle offerte, l'autorità aggiudicatrice può rifiutare la partecipazione alla procedura, ovvero la presentazione di un'offerta, da parte dell'impresa che sia vincolata ad un soggetto che sia stato incaricato della ricerca, della sperimentazione, dello studio o dello sviluppo di lavori, forniture o servizi, quando tale impresa, interrogata in tal senso dall'autorità aggiudicatrice, affermi che essa non beneficia per questa ragione di un vantaggio ingiustificato tale da falsare le normali condizioni concorrenziali.

⁽¹⁾ GU L 199, pag. 84.

⁽²⁾ GU L 101, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 76, pag. 14.

Cancellazione dal ruolo della causa C-303/99⁽¹⁾

(2003/C 55/30)

Con ordinanza 15 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-303/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): Markfactor SpA contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 333 del 20.11.1999.

Cancellazione dal ruolo della causa C-304/99⁽¹⁾

(2003/C 55/31)

Con ordinanza 15 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-304/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): F. Apollonio & C. SpA contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 333 del 20.11.1999.

Cancellazione dal ruolo della causa C-305/99⁽¹⁾

(2003/C 55/32)

Con ordinanza 15 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-305/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): Leglerdata SpA contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 333 del 20.11.1999.

Cancellazione dal ruolo della causa C-358/99⁽¹⁾

(2003/C 55/33)

Con ordinanza 19 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-358/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): Tecnologie Meccaniche Avanzate Srl (TMA), Federchemicals Srl contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 352 del 4.12.1999.

Cancellazione dal ruolo della causa C-359/99 ⁽¹⁾

(2003/C 55/34)

Con ordinanza 19 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-359/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): Autogolf Srl contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 352 del 4.12.1999.

Cancellazione dal ruolo della causa C-486/99 ⁽¹⁾

(2003/C 55/37)

Con ordinanza 19 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-486/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): Flos SpA e a. contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 79 del 18.03.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa C-360/99 ⁽¹⁾

(2003/C 55/35)

Con ordinanza 15 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-360/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): Union Factor SpA e a. contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 352 del 4.12.1999.

Cancellazione dal ruolo della causa C-487/99 ⁽¹⁾

(2003/C 55/38)

Con ordinanza 19 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-487/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): Petra Srl contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 79 del 18.03.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa C-485/99 ⁽¹⁾

(2003/C 55/36)

Con ordinanza 19 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-485/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): Gottinghen SpA e a. contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 79 del 18.03.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa C-488/99 ⁽¹⁾

(2003/C 55/39)

Con ordinanza 19 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-488/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): Supercar Srl contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 79 del 18.03.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa C-489/99 ⁽¹⁾

(2003/C 55/40)

Con ordinanza 19 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-489/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): Immobiliare Flavia Srl, en liquidation contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 79 del 18.03.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa C-492/99 ⁽¹⁾

(2003/C 55/43)

Con ordinanza 19 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-492/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): Falegnameria Carminati di Franco e Domenico Carminati Snc contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 79 del 18.03.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa C-490/99 ⁽¹⁾

(2003/C 55/41)

Con ordinanza 19 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-490/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): Azzini SpA contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 79 del 18.03.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa C-134/00 ⁽¹⁾

(2003/C 55/44)

Con ordinanza 11 dicembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-134/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trento): Ministero delle Finanze contro Merkur Chemical srl.

⁽¹⁾ GU C 176 du 24.6.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa C-491/99 ⁽¹⁾

(2003/C 55/42)

Con ordinanza 19 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-491/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): Falegnameria Carminati di Franco e Domenico Carminati Snc contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 79 del 18.03.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa C-88/01 ⁽¹⁾

(2003/C 55/45)

Con ordinanza 15 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-88/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): Agricola Torriani Sas contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 118 del 21.04.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-89/01 ⁽¹⁾

(2003/C 55/46)

Con ordinanza 15 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-89/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): Finanziaria Immobiliare Perugino SpA contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 118 del 21.04.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-260/01 ⁽¹⁾

(2003/C 55/49)

Con ordinanza 11 dicembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-260/01: Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU 245 dell'1.9.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-90/01 ⁽¹⁾

(2003/C 55/47)

Con ordinanza 15 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-90/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): San Marco SpA e a. contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 118 del 21.04.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-310/01 ⁽¹⁾

(2003/C 55/50)

Con ordinanza 14 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-310/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato): Comune di Udine, Azienda Multiservizi SpA (AMGA) e Diddi Dino Figli Srl, Associazione Nazionale Imprese Gestione servizi tecnici integrati (AGESI).

⁽¹⁾ GU C 289 del 13.10.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-231/01 ⁽¹⁾

(2003/C 55/48)

Con ordinanza 15 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-231/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): El.Da Srl contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 227 dell'11.08.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-346/01 ⁽¹⁾

(2003/C 55/51)

Con ordinanza 20 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-346/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.

⁽¹⁾ GU C 331 del 24.11.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-347/01 ⁽¹⁾

(2003/C 55/52)

Con ordinanza 28 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-347/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.

⁽¹⁾ GU C 331 del 24.11.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-390/01 ⁽¹⁾

(2003/C 55/55)

Con ordinanza 12 dicembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-390/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.

⁽¹⁾ GU C 348 dell'8.12.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-377/01 ⁽¹⁾

(2003/C 55/53)

Con ordinanza 11 dicembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-377/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.

⁽¹⁾ GU C 317 del 10.11.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-21/02 ⁽¹⁾

(2003/C 55/56)

Con ordinanza 13 dicembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-21/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

⁽¹⁾ GU C 68 del 16.3.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-389/01 ⁽¹⁾

(2003/C 55/54)

Con ordinanza 12 dicembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-389/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.

⁽¹⁾ GU C 348 dell'8.12.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-88/02 ⁽¹⁾

(2003/C 55/57)

Con ordinanza 15 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-88/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): Dolomite italiana SpA (SDI) contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 131 dell'1.06.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-89/02 ⁽¹⁾

(2003/C 55/58)

Con ordinanza 15 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-89/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): Dolomite Franchi SpA contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 131 dell'1.06.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-97/02 ⁽¹⁾

(2003/C 55/61)

Con ordinanza 15 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-97/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): Rezzola Scavi Srl contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 131 dell'1.06.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-95/02 ⁽¹⁾

(2003/C 55/59)

Con ordinanza 15 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-95/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): UGINE Srl contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 131 dell'1.06.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-98/02 ⁽¹⁾

(2003/C 55/62)

Con ordinanza 15 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-98/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): Villa Gemma SpA contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 131 dell'1.06.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-96/02 ⁽¹⁾

(2003/C 55/60)

Con ordinanza 15 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-96/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brescia): TOMAR Srl contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 131 dell'1.06.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-106/02 ⁽¹⁾

(2003/C 55/63)

Con ordinanza 12 dicembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-106/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.

⁽¹⁾ GU C 131 dell'1.6.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-108/02 ⁽¹⁾

(2003/C 55/64)

Con ordinanza 12 dicembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-108/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.

⁽¹⁾ GU C 131 dell'1.6.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-120/02 ⁽¹⁾

(2003/C 55/65)

Con ordinanza 12 dicembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-120/02: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo.

⁽¹⁾ GU C 131 dell'1.6.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-129/02 ⁽¹⁾

(2003/C 55/66)

Con ordinanza 17 dicembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione

dal ruolo della causa C-129/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.

⁽¹⁾ GU C 131 dell'1.6.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-274/02 ⁽¹⁾

(2003/C 55/67)

Con ordinanza 5 dicembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-274/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.

⁽¹⁾ GU C 233 del 28.9.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-356/02 ⁽¹⁾

(2003/C 55/68)

Con ordinanza 12 dicembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-356/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de travail de Nivelles): Anne Hennecart e Office national de l'emploi (ONEm).

⁽¹⁾ GU C 289 del 23.11.2002.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8 gennaio 2003

nelle cause riunite T-94/01, T-152/01 e T-286/01, Astrid Hirsch e altri contro Banca centrale europea⁽¹⁾

(Dipendenti — Agenti della Banca centrale europea — Art. 19 delle condizioni d'impiego — Assegno scolastico — Rifiuto di assegnazione agli agenti che non fruiscono dell'indennità di dislocazione prevista dall'art. 17 delle suddette condizioni — Principio di non-discriminazione)

(2003/C 55/69)

(Lingue processuali: il tedesco e l'inglese)

Nelle cause riunite T-94/01, T-152/01 e T-286/01, Astrid Hirsch, dipendente della Banca centrale europea, residente in Eppstein-Niederjosbach (Germania), rappresentata dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, Emanuele Nicaastro, dipendente della Banca centrale europea, residente in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentato dagli avv.ti N. Pflüger, R. Steiner e S. Mittländer, e Johannes Priesmann, dipendente della Banca centrale europea, residente in Francoforte sul Meno, rappresentato dall'avv. N. Pflüger, contro Banca centrale europea (agenti: sig.ra V. Saintot, sigg. T. Gilliams e B. Wägenbaur), avendo ad oggetto un ricorso d'annullamento, nella causa T-94/01, della decisione 25 settembre 2000 con cui la Banca centrale europea rifiuta di corrispondere alla ricorrente un assegno scolastico destinato a coprire le spese scolastiche di suo figlio che frequenta la scuola internazionale di Francoforte, nella causa T-152/01, della decisione 15 febbraio 2001 con cui la Banca centrale europea rifiuta di corrispondere al ricorrente un assegno scolastico per i suoi due figli e, nella causa T-286/01, della decisione 6 giugno 2001, con cui la Banca centrale europea rifiuta di corrispondere al ricorrente un assegno scolastico a favore dei suoi figli, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi, e M. Jaeger, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christiansen, amministratore, ha pronunciato l'8 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Le cause T-94/01, T-152/01 e T-286/01 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *Nella causa T-94/01:*
 - *La decisione della Banca centrale europea 25 settembre 2000 è annullata;*
 - *per il resto, il ricorso è respinto;*

— *la Banca centrale europea è condannata alle spese.*

3) *Nella causa T-152/01:*

— *La decisione della Banca centrale europea 15 febbraio 2001 è annullata;*

— *per il resto, il ricorso è respinto;*

— *la Banca centrale europea è condannata alle spese.*

4) *Nella causa T-286/01:*

— *La decisione della Banca centrale europea 6 giugno 2001 è annullata;*

— *per il resto, il ricorso è respinto;*

— *la Banca centrale europea è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 186 del 30 giugno 2001, C 275 del 29 settembre 2001 e C 31 del 2 febbraio 2002.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

22 ottobre 2002

nella causa T-310/01: **Schneider Electric SA contro Commissione delle Comunità europee** ⁽¹⁾

(«**Concorrenza — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Decisione che dichiara un'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune — Ricorso di annullamento**»)

(2003/C 55/70)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-310/01, Schneider Electric SA, con sede in Rueil-Malmaison (Francia), rappresentata dai sigg. F. Herbert, J. Steenbergen e M. Pittie, avocats, sostenuta da Repubblica francese (agenti: signori G. de Bergues e F. Million), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori P. Olivier, P. Hellström e F. Levièvre), sostenuta da Comité central d'entreprise de la SA Legrand, Comité européen du groupe Legrand, con sede in Limoges (Francia), rappresentati dall'avv. H. Masse-Dessen, avvocato, avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 10 ottobre 2001, n. C(2001) 3014 def., che dichiara un'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (caso COMP/M.2283

— Schneider-Legrand), il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, N.J. Forwood e H. Legal, giudici, cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 22 ottobre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 10 ottobre 2001, C(2001) 3014 def., che dichiara un'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (caso COMP/M.2283 — Schneider-Legrand), è annullata.*
- 2) *La Commissione è condannata a pagare, oltre alle proprie spese, anche quelle della Schneider Electric SA.*
- 3) *Il Comité central d'entreprise de la SA Legrand ed il Comité européen du groupe Legrand supporteranno le proprie spese.*
- 4) *La Repubblica francese supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 56 del 2.3.2002.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

22 ottobre 2002

nella causa T-77/02, Schneider Electric SA contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Concorrenza — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Decisione che ordina una separazione di imprese — Art. 8, n. 4, del regolamento n. 4064/89 — Illegittimità della decisione che constata l'incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune — Conseguente illegittimità della decisione di separazione»)

(2003/C 55/71)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-77/02, Schneider Electric SA contro Commissione delle Comunità europee, avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 30 gennaio 2002, C(2002) 360 def., che ordina una separazione di imprese (caso COMP/M.2283 — Schneider-Legrand), il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, N.J. Forwood e H. Legal, giudici, cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 22 ottobre 2002, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *È annullata la decisione della Commissione 30 gennaio 2002, C(2002) 360 def., che ordina una separazione di imprese (caso COMP/M. 2283 — Schneider-Legrand).*
- 2) *La Commissione supporterà le spese proprie e quelle sostenute dalla ricorrente, comprese le spese afferenti al procedimento sommario nella causa T-77/02 R.*
- 3) *La Legrand SA, il Comité central d'entreprise de la SA Legrand e il Comité européen du groupe Legrand supporteranno ciascuno le proprie spese.*

(¹) GU C 118 del 18.5.02.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 dicembre 2002

nella causa T-112/02: Gustaaf Van Dyck contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Dipendenti — Inquadramento nel grado all'atto dell'assunzione — Domanda di nuovo inquadramento — Fatto nuovo — Nozione»)

(2003/C 55/72)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa T-112/02, Gustaaf Van Dyck, dipendente della Commissione delle Comunità europee, domiciliato a Wuustwezel (Belgio), rappresentato dai sigg. M.E. Storme e A. Gobien, avvocati, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra F. Clotuche-Duvieusart e sig. H.M.H. Speyart), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento del rifiuto opposto dalla Commissione alla domanda di nuovo inquadramento presentata dal ricorrente, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. B. Vesterdorf, presidente, e dai sigg. R.M. Moura Ramos e H. Legal, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 13 dicembre 2002, un'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Ciascuna parte supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 131, dell'1.6.2002.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**3 dicembre 2002****nella causa T-181/02 R, Neue Erba Lautex GmbH Weberei und Veredlung contro Commissione delle Comunità europee****(«Procedimento sommario — Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti concessi nei nuovi Länder — Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione — Obbligo di recupero — Urgenza — Ponderazione degli interessi»)**

(2003/C 55/73)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-181/02 R, Neue Erba Lautex GmbH Weberei und Veredlung, con sede in Neugersdorf (Germania), rappresentata dall'avv. U. Ehrlicke, professore, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenuta da Freistaat Sachsen, rappresentato dall'avv. M. Schütte, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. V. Kreuzschitz, V. Di Bucci e T. Scharf), avente ad oggetto in via principale, una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 12 marzo 2002, 2002/783/CE, relativa all'aiuto di Stato C 62/2001 (ex NN 8/2000) concesso dalla Repubblica federale tedesca a favore di Neue Erba Lautex GmbH e Erba Lautex GmbH in fallimento (GU L 282, pag. 48) e in via subordinata, una domanda di rimborso scagionato dell'aiuto in questione, il presidente del Tribunale di primo grado ha emesso, il 3 dicembre 2002, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**13 dicembre 2002****nella causa T-234/02 R, Christos Michael contro Commissione delle Comunità europee****(«Procedimento sommario — Dipendenti — Decisioni di nomina — Ricevibilità — Urgenza — Assenza»)**

(2003/C 55/74)

(Lingua processuale: il greco)

Nel procedimento T-234/02 R, Christos Michael, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in

Bruxelles, rappresentato dall'avv. C. Tagaras, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re H. Tserepa-Lacombe e F. Clotuche-Duvieusart), avente ad oggetto la domanda diretta a sentir ordinare la sospensione dell'esecuzione delle decisioni di nomina del capounità aggiunto dell'unità FC A.O1, della direzione generale del Controllo Finanziario e del capo del Settore «Politiche interne e agenzie» della detta unità, il presidente del Tribunale ha emesso, il 13 dicembre 2002, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso della Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) proposto il 29 novembre 2002**(Causa T-356/02)**

(2003/C 55/75)

(Lingua processuale da determinare ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco)

Il 29 novembre 2002 la Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, con sede in Brema (Germania), rappresentata dall'avv. U. Sander, Rechtsanwalt, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Parte dinanzi alla Commissione di ricorso era anche la Krafft, S.A., con sede in Andoain, Spagna.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione della Quarta Commissione di ricorso 4 settembre 2002 nei limiti in cui ha accolto il ricorso della parte interessata KRAFFT S.A., e nella misura in cui ha respinto il suo ricorso;
- condannare l'Ufficio convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

La ricorrente

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio denominativo «VITA-KRAFT» per prodotti rientranti nelle classi 1, 3, 4, 12 e 19 (tra l'altro prodotti chimici per l'industria, la scienza, la fotografia, l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura, preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, olii e grassi industriali, veicoli e materiali da costruzione non metallici)
— Domanda n. 303909

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

KRAFFT S.A.

Marchio o segno rivendicato:

I marchi figurativi spagnoli «krafft» per prodotti rientranti nelle classi 1, 3, 4, 12 e 19 (tra l'altro prodotti chimici per l'industria, la scienza, la fotografia, l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura, preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, olii e grassi industriali, veicoli e materiali da costruzione non metallici)

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto della domanda con riguardo alle classi 1 e 3 e rigetto dell'opposizione con riguardo alle classi 4, 12 e 19

Decisione della Commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso della KRAFFT S.A. riguardo ai seguenti prodotti di cui alla domanda: «candele, stoppini» per la classe 4; «veicoli, apparati di locomozione terrestri, aerei e nautici» per la classe 12 e «costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici» per la classe 19; e rigetto del ricorso della ricorrente riguardo a tutti i prodotti di cui alla domanda per le classi 1 e 3

Motivi del ricorso:

- Violazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94⁽¹⁾ e della regola 22, n. 2, del regolamento di esecuzione⁽²⁾;
- Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

Ricorso del sig. Wolf-Dieter Graf Yorck von Wartenburg contro La Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 novembre 2002

(Causa T-360/02)

(2003/C 55/76)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 27 novembre 2002, il sig. Wolf-Dieter Graf Yorck von Wartenburg, residente in Wittibreut (Germania), rappresentato dall'avv. H.-H. Heyland, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accertare che la Commissione, in quanto parte dell'autorità investita del potere di nomina, ha modificato la decisione 22 giugno 2000 e il conseguente procedimento di reclamo R/332/2002, in contrasto con le disposizioni legislative e amministrative, in quanto ha annunciato una modifica della decisione 22 giugno 2000, non ha proceduto, su opposizione del ricorrente e dei diretti interessati dalla decisione, all'audizione della rappresentanza del personale, semplicemente non ha tenuto conto dei requisiti formali del pignoramento ai sensi della legge tedesca e belga, nonostante questi le fossero stati comunicati per iscritto, e ha, invece, incaricato l'ufficiale giudiziario M di preparare un piano di ripartizione che essa ha ricevuto e non ha attuato senza addurre motivazione;

- condannare la Commissione, in quanto parte dell'autorità investita del potere di nomina, a dare esecuzione al piano di ripartizione dell'ufficiale giudiziario M del 19 agosto 2002, in ogni caso per l'importo della sua pensione, il quale, secondo il diritto belga, è escluso dal pignoramento dell'ufficiale giudiziario V del 18 marzo 2002;
- condannare la Commissione, in quanto parte dell'autorità investita del potere di nomina, a risarcire al ricorrente tutti i danni, in particolare a risarcire gli interessi relativi a crediti per il finanziamento del periodo in cui il ricorrente non ha percepito la pensione, nonché i danni morali a discrezione del giudice, ma ammontante almeno a EUR 1,00, i costi per il perseguimento dei suoi diritti, in quanto la sua pensione, a partire dal maggio 2002, viene interamente versata all'ufficiale giudiziario M, anche se la convenuta è a conoscenza del fatto che, e sarebbe dovuta esserne a conoscenza anche senza una comunicazione corrispondente, tale comportamento è illegittimo, laddove l'ammontare del risarcimento dei danni materiali in ragione del persistente mancato adempimento agli obblighi potrebbe essere determinato solo nel caso in cui venisse accolta la domanda di accertamento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, ex agente temporaneo, ora in pensione, percepisce una pensione secondo il regime pensionistico comunitario. Secondo il ricorrente la Commissione ha disposto pagamenti illegittimi per alimenti in favore della moglie divorziata del ricorrente, a partire dalla pensione di quest'ultimo.

Il ricorrente fa valere che la Commissione, effettuando detrazioni dalla sua pensione ha agito in modo contrario a disposizioni legislative e amministrative. Inoltre, essa avrebbe violato il suo diritto ad essere sentito.

Ricorso della Wieland-Werke AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 9 dicembre 2002

(Causa T-367/02)

(2003/C 55/77)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 9 dicembre 2002, la Wieland-Werke AG, con sede in Ulm (Germania), rappresentata dai sigg. St. Gruber e F. Graf von Stosch, Rechtsanwälte, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Ufficio convenuto 25.09.2002 nel procedimento R 338/2001-1;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario in oggetto: Il marchio denominativo «SnTEM» — Domanda di registrazione n. 1421734.

Prodotti o servizi: Prodotti della classe 6 (tra cui semilavorati metallici sotto forma di lamiere, nastri, strisce, fili, tubi, profilati, barre).

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: Diniego di registrazione da parte dell'esaminatore.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi del ricorso: — Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 40/94, in quanto il marchio non sarebbe descrittivo.

Ricorso della Wieland-Werke AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 9 dicembre 2002

(Causa T-368/02)

(2003/C 55/78)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 9 dicembre 2002, la Wieland-Werke AG, con sede in Ulm (Germania), rappresentata dai sigg. St. Gruber e F. Graf von Stosch, Rechtsanwälte, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Ufficio convenuto 25.09.2002 nel procedimento R 337/2001-1;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario in oggetto: Il marchio denominativo «SnPUR» — Domanda di registrazione n. 1421775.

Prodotti o servizi: Prodotti della classe 6 (tra cui semilavorati metallici sotto forma di lamiere, nastri, strisce, fili, tubi, profilati, barre).

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: Diniego di registrazione da parte dell'esaminatore.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi del ricorso: — Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 40/94, in quanto il marchio non sarebbe descrittivo.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario in oggetto: Il marchio denominativo «SnMIX» — Domanda di registrazione n. 1422294.

Prodotti o servizi: Prodotti della classe 6 (tra cui semilavorati metallici sotto forma di lamiere, nastri, strisce, fili, tubi, profilati, barre).

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: Diniego di registrazione da parte dell'esaminatore.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi del ricorso: — Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 40/94, in quanto il marchio non sarebbe descrittivo.

Ricorso della Alpenhain-Camembert-Werk Gottfried Hain GmbH & Co. KG e 6 altre imprese contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 dicembre 2002

(Causa C-370/02)

(2003/C 55/80)

(Lingua di procedura: il tedesco)

Il 12 dicembre 2002, la Alpenhain-Camembert-Werk Gottfried Hain GmbH & Co. KG, Lehen/Pfaffing (Germania), la Bayerland eG, Norimberga (Germania), la Bergpracht-Milchwerk GmbH & Co, Tettang (Germania), la Hochland AG, Heimenkirch (Germania), la Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Lauben (Germania), la Milchwerk Crailsheim-Dinkelsbühl eG, Crailsheim (Germania) e la Rücker GmbH, Aurich (Germania), rappresentate dai sigg. J. Salzwedel e M.J. Werner, Rechtsanwälte, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- Annullare la registrazione della denominazione «Feta» quale denominazione di origine protetta (D.O.P.) ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2002, n. 1829/2002, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione «Feta»;
- Condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Ricorso della Wieland-Werke AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 9 dicembre 2002

(Causa T-369/02)

(2003/C 55/79)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 9 dicembre 2002, la Wieland-Werke AG, con sede in Ulm (Germania), rappresentata dai sigg. St. Gruber e F. Graf von Stosch, Rechtsanwälte, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Ufficio convenuto 25.09.2002 nel procedimento R 335/2001-1;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti, che sono le principali produttrici del formaggio feta di latte vaccino prodotto in Germania, chiedono l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione n. 1829/2002 ⁽¹⁾.

In primo luogo le ricorrenti fanno valere che i dati riportati nella richiesta formulata dalla Grecia il 17 gennaio 1995 non soddisfano i requisiti formali necessari per l'inclusione della «feta» nell'elenco delle denominazioni di origine protette. La richiesta della Grecia sarebbe stata infatti intempestiva, così che la Commissione non avrebbe dovuto procedere alla registrazione della «feta» ricorrendo al procedimento abbreviato ai sensi dell'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 ⁽²⁾. Inoltre, non sarebbe possibile proteggere la denominazione «feta» ai sensi dell'art. 17 del regolamento citato, in quanto la Grecia avrebbe introdotto la tutela della feta a livello nazionale sono l'11 gennaio 1994, cioè quasi sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Le ricorrenti fanno poi valere che il regolamento impugnato non risponde assolutamente ai motivi posti a fondamento della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee 16 marzo 1999 ⁽³⁾, secondo la quale la Commissione doveva tenere soprattutto in considerazione i mercati legittimamente sviluppati negli Stati membri e nel mondo intero al momento della presentazione della domanda della Grecia. Di conseguenza, il prodotto «feta» non potrebbe essere protetto in quanto non rappresenterebbe una denominazione di origine protetta ma piuttosto una denominazione generica. Ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92 le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate. Inoltre la feta sarebbe un prodotto di origine non esclusivamente greca, bensì anche delle regioni mediterranea e balcanica. In sei Stati membri la feta verrebbe ampiamente prodotta e consumata da decenni. Inoltre l'onere della prova sul fatto che la denominazione «feta» non è divenuta generica graverebbe sulla Grecia, la quale non avrebbe adempiuto a tale onere probatorio.

Per altro verso, le ricorrenti fanno valere che non ricorrono le condizioni di cui agli artt. 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 2081/92. «Feta» non sarebbe una denominazione geografica tradizionale. Essa deriverebbe dall'italiano e significherebbe «fetta»; si trattava di una denominazione generica ancor prima dell'approvazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 e di conseguenza veniva legittimamente utilizzata nel mercato interno tra gli Stati membri. Infine, la registrazione della «feta» violerebbe i principi fondamentali del diritto comunitario relativi alla tutela della proprietà e dell'esercizio di una professione, e la violazione del diritto di proprietà non sarebbe giustificato ai sensi dell'art. 30 CE.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2002, n. 1829/2002, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione «Feta» (GU L 277, pag. 10).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1).

⁽³⁾ Sentenza della Corte 16 marzo 1999, cause riunite C-289/96, C-293/96 e C-299/96, Danimarca/Commissione, Racc. pag. I-1541.

Ricorso della Technische Glaswerke Ilmenau GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 dicembre 2002

(Causa T-378/02)

(2003/C 55/81)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 17 dicembre 2002 la Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, con sede in Ilmenau (Germania), rappresentata dagli avv.ti G. Schohe e Chr. Arhold, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 2 ottobre 2002, C(2002) 2147 def., sugli aiuti di Stato concessi dalla Germania alla Technische Glaswerke Ilmenau GmbH;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha acquistato dalla Ilmenauer Glaswerke GmbH, in liquidazione, impresa della Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (Istituto federale per gli incarichi speciali derivanti dall'unificazione, «BvS»), quattro linee di produzione del vetro. Nella decisione impugnata, la Commissione ha considerato aiuti di Stato due misure adottate dalla Repubblica federale in relazione a tale acquisto: una fideiussione a favore della BvS attinente al residuo del prezzo di vendita per un importo di DEM 1 800 000. La BvS era disposta a sostituire tale fideiussione con un'obbligazione fondiaria. Inoltre, la Thüringer Aufbaubank (Banca di Turingia per la ricostruzione, «TAB») aveva concesso alla ricorrente un prestito per DEM 2 000 000. La Commissione ha dichiarato tali misure incompatibili con il mercato comune.

La ricorrente sostiene che il prestito della TAB non costituisce un sussidio, poiché corrisponde alle condizioni di mercato, rientra in una disciplina generale di aiuti approvata dalla Commissione ed è destinata a compensare un credito sostitutivo della ricorrente nei confronti del Land della Turingia, credito basato sulla garanzia statale. Neanche l'estinzione della fideiussione relativa al residuo del prezzo di vendita di tre linee di produzione mediante obbligazione fondiaria non costituirebbe un sussidio.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione non ha provato come le misure possano influenzare il commercio tra gli Stati membri. Il diniego di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE sarebbe viziato anche da un errore manifesto di valutazione e da difetto di motivazione. La Commissione si sarebbe rifiutata di prendere in considerazione, tra gli elementi di valutazione alla base del suo esercizio

di discrezionalità, importanti dati di fatto. Se la ricorrente scomparisse, il più importante concorrente conquisterebbe una posizione dominante. In sede di esame delle possibilità economiche della ricorrente, la Commissione avrebbe ignorato l'impegno di un investitore privato, l'ultimo piano di ristrutturazione della ricorrente, rilevanti pareri economici e la positiva evoluzione della ricorrente.

La ricorrente fa valere altresì che la Commissione si sarebbe illegittimamente pronunciata in precedenza, in un altro procedimento ⁽¹⁾, sull'adeguamento del prezzo di acquisto e suddiviso artificialmente, in tal modo, la sua verifica attinente alla ristrutturazione nel suo complesso. L'avvio di un ulteriore procedimento di verifica formale relativo al prestito TAB sarebbe stato ritardato. Il principio di buona amministrazione avrebbe richiesto una valutazione, da parte della Commissione, dell'intero progetto di ristrutturazione nel suo contesto.

Inoltre, la ricorrente fa valere che la Commissione ha violato i suoi diritti di difesa. In conseguenza della suddivisione del procedimento, alla ricorrente sarebbe stato possibile prendere posizione solo su una parte delle misure e la Commissione avrebbe illegittimamente respinto le domande della ricorrente di accedere agli atti e di essere ascoltata. Non avendo dato la possibilità alla ricorrente ed al governo tedesco di prendere posizione sulle dichiarazioni di un concorrente, rese in seguito a richiesta della Commissione, quest'ultima avrebbe violato il principio di imparzialità.

Infine, la Commissione non ha provato che, nel caso di specie, la restituzione del presunto sussidio avrebbe ripristinato la situazione esistente in precedenza. La restituzione rappresenta una sanzione che oltrepassa le competenze limitate della Commissione.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione 12.6.2001, Germania — C(2001) 1549, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Germania alla Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, contro la quale la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado (causa T-198/01, GU C 303, pag. 25).

Ricorso della Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de roquefort contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 dicembre 2002

(Causa T-381/02)

(2003/C 55/82)

(Lingua processuale: il francese)

Il 18 dicembre 2002 la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de roquefort, con sede in

Millau (Francia), rappresentata dagli avv.ti Michel-Jean Jacquot e Olivier Prost, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento della Commissione 14 ottobre 2002, n. 1829, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione «Feta» ⁽¹⁾;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un'associazione interprofessionale che raggrupperebbe e rappresenterebbe gli interessi di tutti i produttori di Feta a base di latte di capra.

Il regolamento impugnato riserva la denominazione «Feta» — denominazione di origine protetta — ai produttori greci. La Corte di giustizia delle Comunità europee aveva già, nel 1996, annullato un regolamento della Commissione relativo al medesimo oggetto ⁽²⁾.

A sostegno del ricorso di annullamento, la ricorrente fa valere che l'opzione per la procedura detta «semplificata» di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92 ⁽³⁾ non sarebbe né giustificata né motivata. Infatti, per far ricorso a tale procedura, sarebbe necessario, non soltanto, che sussista una domanda da parte delle autorità nazionali per una denominazione legalmente protetta nello Stato richiedente prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2081/92, ma anche che tale denominazione non sia né legalmente protetta in paesi diversi dallo Stato membro richiedente, né usuale in questi. Ora, il termine «Feta» non sarebbe stato legalmente protetto in Grecia — Stato richiedente — nel senso inteso dalla normativa, al momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 2081/92. Per contro, non soltanto questo termine sarebbe stato legalmente protetto in Danimarca prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2081/92, ma anche il suo uso sarebbe stato diffuso in Francia e in tutto il mondo.

La ricorrente ritiene poi che la Commissione sia venuta meno ai suoi obblighi nell'esame della «genericità» del termine «Feta» e abbia violato l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2081/92 in quanto non avrebbe, di nuovo, adeguatamente tenuto conto di taluni fattori e, in particolare, della situazione esistente nello Stato membro in cui la denominazione trova la sua origine, della situazione esistente in altri Stati membri e delle legislazioni nazionali e comunitarie pertinenti. Inoltre, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato l'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2081/92.

Infine, la ricorrente deduce la violazione del principio di proporzionalità e la violazione del principio di legittimo affidamento determinata dall'esistenza di finanziamenti comunitari per la produzione e la commercializzazione del «Feta».

(¹) GU L 277, pag. 10.

(²) Sentenza 16.3.1999, Cause riunite C-289/96, C-293/96 e C-299/96, Racc. pag. I-1541.

(³) Regolamento (CEE) 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 208, pag. 1).

Ricorso del sig. Fernando Valenzuela Marzo contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 dicembre 2002

(Causa T-384/02)

(2003/C 55/83)

(Lingua di procedura: il francese)

Il 18 dicembre 2002 il sig. Fernando Valenzuela Marzo, domiciliato a Bruxelles, rappresentato dal sig. Marc-Albert Lucas, avocat, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni 16 novembre 2001 e 13 febbraio 2002 del capo dell'unità «Gestione dei diritti individuali» della DG Amministrazione, che negano al ricorrente la seconda parte dell'indennità di installazione;
- annullare la decisione dell'Autorità investita del potere di nomina (AIPN) 16 settembre 2002 che rigetta il reclamo amministrativo 9 maggio 2002 relativo alle precedenti decisioni;
- condannare la Commissione a versare al ricorrente la seconda metà della sua indennità di installazione, aumentata degli interessi di mora, pari all'8 % annuo, a partire dall'11 aprile 2001 sino all'integrale pagamento;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è funzionario presso la Commissione a Bruxelles. Nel giugno 2000, in occasione della sua entrata in servizio, egli si è installato a Bruxelles. Sua moglie si è in seguito installata con il ricorrente a Bruxelles e ha organizzato il trasloco della famiglia, avvenuto l'11 aprile 2001, pur continuando ad essere presente nel suo precedente domicilio a Madrid, dove la loro figlia minore stava concludendo i suoi studi secondari. Quindi, la moglie e la figlia l'hanno raggiunto solamente nel luglio 2001, secondo quanto da queste dichiarato al servizio «privilegi e immunità».

Con la decisione impugnata, la Commissione ha negato al ricorrente il beneficio della seconda parte dell'indennità di installazione.

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente invoca un errore di diritto ed un errore manifesto di valutazione. Secondo il ricorrente, l'amministrazione ha dato un'importanza preponderante alle dichiarazioni rese dalla moglie e dalla figlia del ricorrente al servizio «privilegi e immunità». Il ricorrente precisa che la nozione di installazione è una nozione di fatto e che il testo statutario non prescrive alcuna modalità particolare di prova.

Il ricorrente invoca inoltre un errore di diritto ed un'omissione di fatti essenziali, in quanto l'amministrazione ha considerato il termine previsto dagli artt. 5, n. 4, e 9, n. 3, dell'allegato VII dello Statuto come un termine rigoroso e non ha esaminato la possibilità di derogarvi in ragione della titularizzazione del reclamante dal momento della sua entrata in servizio e dell'impossibilità in cui si trovava la figlia del ricorrente di raggiungere i suoi genitori a Bruxelles prima della fine dell'anno scolastico.

Ricorso della società Lamprecht AG contro l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 16 dicembre 2002

(Causa T-386/02)

(2003/C 55/84)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 16 dicembre 2002 la società Lamprecht AG, Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti D. Enrique Armijo Chávarri e D. Antonio Castán Pérez-Gómez, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (UAMI) 1° ottobre 2002, 114/200-1;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario:	J. Tricot & Sons Ltd.
Marchio comunitario richiesto:	Marchio denominativo «EMOS» — Domanda n. 133.637, relativa a prodotti della classe 25 (articoli di abbigliamento).
Titolare del marchio o segno invocato nel procedimento di opposizione:	La ricorrente.
Marchio o segno invocato nel procedimento di opposizione:	Marchio tedesco «EMOWISS» registrato per prodotti delle classi 10, 24 e 25.
Decisione della divisione di opposizione:	Rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso.
Motivi del ricorso:	Errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 (rischio di confusione).

Ricorso della Solvay Pharmaceuticals B.V. contro Consiglio dell'Unione europea, presentato il 26 dicembre 2001

(Causa T-392/02)

(2003/C 55/85)

(Lingua processuale: il francese)

Il 26 dicembre 2002 la Solvay Pharmaceuticals B.V., con sede in Weesp (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti Callista Meijer, Francis Herbert e Michel L. Struys, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (CE) del Consiglio 23 settembre 2002, n. 1756, che modifica la direttiva 70/524/CEE del

Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di un additivo, e il regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione;

- condannare il Consiglio all'integralità delle spese;
- applicare in via subordinata, nell'ipotesi in cui il ricorso fosse respinto nel merito, l'art. 87, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura e condannare il Consiglio alla totalità delle spese, data la perdurante carenza di cooperazione e di trasparenza da parte della Commissione nella gestione amministrativa del fascicolo.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente produce il Nifursol, un additivo alimentare. La ricorrente contesta il regolamento n. 1756/2002 del Consiglio⁽¹⁾. Il regolamento impugnato modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio⁽²⁾ relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali e revoca l'autorizzazione di immissione in commercio di cui fruisce il Nifursol. Tale autorizzazione è associata, per effetto del regolamento n. 2430/1999⁽³⁾, alla persona responsabile dell'immissione in circolazione, all'occorrenza la ricorrente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere la violazione degli artt. 9M e 3A, punto B, della direttiva 70/524/CEE e la violazione del principio di precauzione. Il considerando 6 del regolamento impugnato afferma che non era possibile garantire che il Nifursol sia esente da rischi per la salute umana. Secondo la ricorrente il Consiglio ha alterato il test di cui ai menzionati articoli secondo i quali un'autorizzazione può essere revocata solo quando risulti che l'additivo ha effetti sfavorevoli sulla salute umana, animale o sull'ambiente o che reca pregiudizio al consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti.

La ricorrente rileva poi che il Consiglio non può fondarsi sul principio di precauzione poiché non vi si riferisce affatto. In ogni caso la ricorrente sostiene che il Consiglio fa proprio in effetti il criterio del rischio meramente ipotetico il quale è inconciliabile con la giurisprudenza del Tribunale che esclude di considerare, nel contesto dell'applicazione del principio di precauzione, un livello di rischio zero.

Inoltre la ricorrente invoca la violazione dell'art. 9M, quinto trattino, della direttiva 70/524 come modificata e del principio generale della parità di trattamento. Secondo la ricorrente il Consiglio e la Commissione non potevano fondarsi nell'insufficienza di dati per procedere alla revoca, quando invece la Commissione non ha fatto uso dei poteri di ingiungere alla persona responsabile dell'immissione in circolazione di un additivo di fornirle informazioni.

La ricorrente deduce infine la violazione dei principi fondamentali di certezza del diritto, buona amministrazione e buona fede. La ricorrente fa valere che, a più riprese, ha interpellato la Commissione senza mai ottenere le indicazioni che le avrebbero permesso di fornire risultati accettabili agli occhi della Commissione e del Consiglio.

- (1) Regolamento (CE) del Consiglio 23 settembre 2002, n. 1756 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di un additivo, e il regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione, (Testo rilevante ai fini del SEE), (GU L 265, 3 ottobre 2002, pag. 1).
- (2) Direttiva del Consiglio 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 16 dicembre 1970, pag. 1).
- (3) Regolamento (CE) della Commissione 16 novembre 1999, n. 2430, che associa l'autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose» nell'alimentazione degli animali alle persone responsabili della loro immissione in circolazione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 296 del 17 novembre 1999, pag. 3).

Ricorso della Henkel KGaA contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 27 dicembre 2002

(Causa T-393/02)

(2003/C 55/86)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 27 dicembre 2002, la Henkel KGaA, rappresentata dal sig. Chr. Osterrieth, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 3 ottobre 2002 (R 313/2001-4);
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

- | | |
|--|--|
| Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: | Un marchio tridimensionale con la forma di una bottiglia di colore trasparente e bianco appoggiata sul proprio tappo — Domanda di registrazione n. 1162395 |
| Prodotti o servizi: | Prodotti della classe 3 e 20 (tra gli altri: saponi, preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, contenitori in plastica per materie fluide, pastose o in gel) |
| Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: | Diniego della registrazione da parte dell'esaminatore |
| Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
| Motivi di ricorso: | <ul style="list-style-type: none"> — Il marchio sarebbe dotato di numerosi elementi caratteristici e avrebbe quindi carattere distintivo — La commissione di ricorso avrebbe disconosciuto la caratteristica forma geometrica del marchio — Il marchio avrebbe ottenuto tutela in numerosi Stati membri |

Ricorso del sig. Arnaldo Lucaccioni contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 dicembre 2002

(Causa T-394/02)

(2003/C 55/87)

(Lingua processuale: il francese)

Il 27 dicembre 2002 il sig. Arnaldo Lucaccioni, residente a St-Leonards-on-Sea (Regno Unito), rappresentato dagli avv.ti Juan Ramón Iturriagoitia e Karine Delvolvé, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee emessa il 27 settembre 2002 e concernente il reclamo R/272/02 presentato dal ricorrente il 21 maggio 2002;
- ingiungere il pagamento dell'integralità delle spese ed onorari risultanti dal lavoro svolto dal dr. Cognigni nell'ambito delle commissioni d'invalidità e medica aventi ad oggetto il ricorrente, con rimborso degli importi prelevati dalla pensione del ricorrente, nonché di tutti gli importi maggiorati dagli interessi di mora e spese ed onorari legali, ivi compresi quelli di avvocato, traduttore ed ufficiale giudiziario;
- risarcire il ricorrente dei danni morali subiti;
- condannare la convenuta all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Ex dipendente della Commissione in servizio nell'edificio Berlaymont, il ricorrente è stato collocato in invalidità nel 1991. La patologia del ricorrente è stata in seguito riconosciuta come malattia professionale. Il ricorrente aveva designato il dr. Cognigni affinché sedesse nelle commissioni medica e d'invalidità.

La Commissione si è astenuta dal pagamento delle spese e degli onorari al dr. Cognigni. Successivamente il ricorrente ha proposto la causa T-75/98 per ottenere il pagamento delle spese ed onorari. Tale causa è stata radiata dal ruolo in seguito alla composizione in via amichevole della controversia che ha fissato una somma da versare al ricorrente quale pagamento supplementare per i lavori della commissione d'invalidità, nonché per le spese sostenute presso i giudici italiani. Contrariamente ad ogni aspettativa il dr. Cognigni ha insistito sul rimborso dell'integralità delle sue spese e dei suoi onorari. Egli ha conseguentemente ripreso le azioni in giudizio avverso il ricorrente dinanzi ai giudici italiani. Dopo una sentenza pronunciata dal tribunale italiano il dr. Cognigni ha ingiunto l'esecuzione di tale sentenza con pignoramento della pensione del ricorrente. Costui impugna la decisione, adottata dalla Commissione, che autorizza l'esecuzione del pignoramento.

Il ricorrente ricorda che, conformemente alla regolamentazione applicabile alle spese ed agli onorari sostenuti nell'ambito delle commissioni di malattia e d'invalidità, l'integralità delle spese è a carico della Commissione.

A sostegno del ricorso il ricorrente fa valere la violazione del principio di proporzionalità ed il carattere abusivo e vessatorio del pignoramento operato dalla Commissione. Secondo il ricorrente la Commissione doveva prendere in considerazione

il fatto che avverso la decisione pronunciata era stato interposto appello. Il ricorrente invoca poi l'omessa presa in considerazione del dovere di sollecitudine e lo sviamento di potere. Il ricorrente indica che la Commissione ha creato una situazione che le permette di evitare qualsiasi contatto col dr. Cognigni il quale, dal canto suo, si rivale sul ricorrente.

Ricorso della signora Eva Vega Rodríguez contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 dicembre 2002

(Causa C-395/02)

(2003/C 55/88)

(Lingua processuale: il francese)

Il 27 dicembre 2002 la signora Eva Vega Rodríguez, residente a Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Juan Ramon Iturriagotia e Karine Delvolvé, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale:

- annullare la decisione della Commissione emessa il 27 settembre 2002 in ordine al reclamo R/297/02, presentato dalla ricorrente il 5 giugno 2002;
- condannare la convenuta alle spese

in via subordinata:

- annullare la decisione emessa dalla Commissione il 25 giugno 2002;
- ordinare il risarcimento dei danni subiti valutato con le debite riserve a EUR 72 292,36, maggiorati degli interessi di mora al tasso legale;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Col presente ricorso la ricorrente contesta la sua esclusione dalle prove del concorso COM/A/10/01, nella fase del test di preselezione.

Dopo aver constatato un errore nella lettera della questione a scelta multipla n. 35 del test b), la commissione giudicatrice ha deciso di neutralizzare tale questione.

A sostegno del suo reclamo la ricorrente fa valere un errore manifesto di valutazione nella correzione delle questioni n. 21 della prova a) e n. 9 della prova c). Essa fa valere del pari l'esistenza nella fattispecie di uno sviamento di potere.

Motivi di ricorso: — Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾

— Violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso della August Stork KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 27 dicembre 2002

(Causa T-396/02)

(2003/C 55/89)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 27 dicembre 2002, la August Stork KG, rappresentata dai sigg. H. Wrage-Molkenthin, T. Reher e A. Heise, Rechtsanwälte, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 14 ottobre 2002 (R 187/201-4);
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: Un marchio tridimensionale con la forma di un confetto al caramello di colore marrone chiaro — domanda di registrazione n. 784314

Prodotti o servizi: Prodotti della classe 30 (Confetteria)

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: Diniego della registrazione da parte dell'esaminatore

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Ricorso della società August Storck KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 27 dicembre 2002

(Causa T-402/02)

(2003/C 55/90)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 27 dicembre 2002, la società August Storck KG, con sede in Berlino, rappresentata dagli avv.ti H. Wrage-Molkenthin, T. Reher e A. Heise, Rechtsanwälte, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione 18 ottobre 2002 (R 256/2001-2) della Seconda Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno;
- condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: Il marchio figurativo consistente nella rappresentazione di una caramella incartata — Domanda di registrazione n. 784454

Prodotti o servizi: Prodotti della classe 30 (caramelle)

Decisione impugnata dinanzi alla Commissione di ricorso: Diniego di registrazione da parte dell'esaminatore

Decisione della Commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso
Motivi del ricorso:	<ul style="list-style-type: none"> — Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾; — Violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94; — Violazione dell'art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94; — Violazione dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94; — Violazione del diritto di essere sentito.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GUL 11, pag. 1).

Ricorso del Verein für Konsumenteninformation (VKI) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 gennaio 2003

(Causa T-2/03)

(2003/C 55/91)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 7 gennaio 2003, il Verein für Konsumenteninformation (Associazione per l'informazione ai consumatori — VKI), con sede in Vienna, rappresentato dall'avv. A. Klausner, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 18 dicembre 2002, D(2002) 330472, con cui viene rifiutata al ricorrente la visione degli atti amministrativi della Commissione relativi al procedimento per intese illecite contro banche austriache, caso COMP/36.571 (Cartello «Club Lombard»);
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è una organizzazione di consumatori costituita in forma di associazione secondo il diritto austriaco in materia

di associazioni che, per tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, dispone di poteri speciali relativamente a processi civili. Attualmente il ricorrente porta avanti diversi processi civili contro la Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, dinanzi a giudici austriaci. Esso fa valere che per poter portare avanti con successo tali processi e, in particolare, per poter basare con successo i diritti fatti valere sull'argomento che il comportamento scorretto della banca è parte di una prassi, sistematica e che dura da anni, di accordi contrari alla concorrenza tra le banche austriache, ha chiesto l'autorizzazione alla visione degli atti amministrativi relativi al procedimento per intese illecite della Commissione contro le banche austriache. La Commissione con la decisione impugnata ha respinto la richiesta del ricorrente.

Il ricorrente fa valere che la decisione impugnata è in contrasto col diritto fondamentale all'accesso a documenti pubblici garantito ai cittadini dell'Unione dall'art. 255, nn. 1 e 2 CE nonché dall'art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Inoltre, la decisione contrasterebbe con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾. Una completa sottrazione di tutti gli atti amministrativi dal diritto di accesso ai documenti, senza un esame più approfondito dei singoli documenti diretto a valutare se siano adatti oppure no alla pubblicazione, non corrisponderebbe alle disposizioni di tale regolamento e contrasterebbe con la giurisprudenza comunitaria.

Il ricorrente fa valere, ancora, che l'eccezione prevista all'art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, non giustifica il rifiuto dell'accesso ai documenti poiché le attività ispettive della Commissione in questione sono già terminate. Non ricorrerebbe nemmeno il presupposto per l'applicazione dell'eccezione della tutela degli interessi commerciali, poiché la Commissione non indica in che misura e quali interessi commerciali delle banche possano essere concretamente pregiudicati. L'impedimento della realizzazione, da parte di consumatori danneggiati, di diritti giustificati non sarebbe un interesse commerciale degno di tutela ai sensi del regolamento n. 1049/2001. Anche la tutela di procedure giurisdizionali non osterebbe alla concessione della visione degli atti. Inoltre, la tutela della sfera privata e dell'integrità dell'individuo può essere facilmente garantita rendendo anonime gli atti.

Il ricorrente fa valere, inoltre, che vi sarebbe un interesse pubblico prevalente alla visione degli atti amministrativi della Commissione da parte del ricorrente, poiché con l'attuazione collettiva di diritti al risarcimento danni di consumatori danneggiati verrebbero promossi sia l'attuazione del diritto comunitario della concorrenza sia gli interessi collettivi dei consumatori nella Comunità.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso della Everlast World's Boxing Headquarters Corporation contro l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 7 gennaio 2003

(Causa T-3/03)

(2003/C 55/92)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 7 gennaio 2003 la Everlast World's Boxing Headquarters Corporation, New York, rappresentata dall'avv.ta A. Barth, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede:

- di annullare i punti 2 e 3 del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio di armonizzazione a livello di ricorso dell'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno 30 ottobre 2002, R 391/2001-1;
- condannare alle spese l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario richiesto: Il marchio denominativo «Choice of Champions» — Domanda di registrazione n. 1508498

Prodotti o servizi: Prodotti delle classi 18, 25 e 28

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: Rifiuto della registrazione da parte dell'esaminatrice

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione dell'esaminatrice per «Cuoio e sue imitazioni; articoli in queste materie non compresi in altre classi»; «pelli di animali»; «bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio» nonché «giocattoli, decorazioni per alberi di Natale». Rigetto del reclamo per «fruste, finimenti per cavalli ed articoli di selleria», «capi di vestiario, calzature, copricapo» nonché «giochi, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi» e rigetto della domanda in quanto fondata sull'acquisizione del carattere distintivo per tali merci in seguito all'uso.

Motivi del ricorso:

- Al marchio non osta alcun impedimento assoluto alla registrazione ex art. 7, n. 1, lett. c) e b) dal regolamento (CE) n. 40/94⁽¹⁾.
- Il marchio ha carattere distintivo quanto alle merci in questione in seguito all'uso commerciale in conformità dell'art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14 gennaio 1994, pag. 1).

Ricorso del sig. Giorgio Lebedef contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 gennaio 2003

(Causa T-4/03)

(2003/C 55/93)

(Lingua processuale: il francese)

L'8 gennaio 2003 il sig. Giorgio Lebedef, domiciliato a Senningerberg (Lussemburgo), rappresentato dal sig. Gille Bounéou, avvocato, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'APN (Autorità che ha il potere di nomina) della Commissione delle Comunità europee 21 dicembre 2001, con la quale quest'ultima rifiuta di inserire il nome del ricorrente nell'elenco dei dipendenti più meritevoli e di promuoverlo al grado B1 nell'esercizio di promozione 2001 (decisione presa a seguito del riesame del fascicolo del ricorrente in relazione all'esercizio di promozione 2001);

- annullare, per quanto necessario, la decisione, comunicata con nota del Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee, sig. Neil Kinnock, 25 settembre 2002, n. 41280, con la quale si stabilisce di non inserire il nome del ricorrente nell'elenco dei dipendenti più meritevoli e di non promuoverlo al grado B1 nell'esercizio di promozione 2001 (decisione in risposta al reclamo del ricorrente, R 220/02, sollevato al fine di annullare la citata decisione 21 dicembre 2001);
- decidere sulle spese e sugli onorari e condannare la Commissione delle Comunità europee al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle sue domande, il ricorrente fa valere in primo luogo la violazione dell'art. 45, n. 1, della Statuto e del principio di non discriminazione. Il ricorrente invoca inoltre la violazione dei diritti della difesa, del principio di divieto di procedimento arbitrario e dell'obbligo di motivazione, del principio di tutela del legittimo affidamento e del principio generale di diritto «*Paterè legem quam ipse fecisti*» nonché, infine, del dovere di sollecitudine.

Ricorso della Ayassamy & Fils EURL e altri contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 9 gennaio 2003

(Causa T-5/03)

(2003/C 55/94)

(Lingua processuale: il francese)

Il 9 gennaio 2003 la Ayassamy & Fils EURL, con sede a Saint-François (Guadalupa), unitamente ad altre 23 imprese, rappresentata dal sig. John Sylvanus Dagnon, avvocato, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione CE del Consiglio 10 dicembre 2002, n. 973, che modifica la decisione 22 dicembre 1989, 89/688/CEE, relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d'oltremare (GU L 337 del 13 dicembre 2002, pag. 83);
- dichiarare inapplicabile la decisione di base del Consiglio 22 dicembre 1989, 89/688/CEE (GU L 399 del 30 dicembre 1989, pag. 46).

Motivi e principali argomenti

Le imprese ricorrenti nella presente causa si oppongono alla proroga, stabilita con l'atto impugnato, del regime derogatorio all'art. 90 del Trattato, di cui beneficiano i dipartimenti francesi d'oltremare.

A sostegno delle loro domande esse fanno valere la violazione dell'art. 299, n. 2, del Trattato, in quanto il Consiglio avrebbe adottato la misura controversa senza rispettare le condizioni previste in tale disposizione. Infatti, emergerebbe dagli atti preparatori della decisione impugnata, e in particolare dalla relazione della Commissione al Consiglio 24 novembre 1999 e dai punti 3 e 5 della motivazione della proposta di decisione della Commissione al Consiglio 23 agosto 2002 (COM(2002) 473 final), che non sarebbero ancora soddisfatte le condizioni previste per autorizzare validamente una proroga del regime fiscale derogatorio a beneficio dei dipartimenti d'oltremare.

Relativamente alla decisione 22 dicembre 1989, n. 688, i cui effetti sono stati prorogati in forza della decisione impugnata, i ricorrenti ne mettono in dubbio la legittimità con riferimento all'art. 241 del Trattato, facendo valere l'incompetenza del Consiglio ad autorizzarla nel 1989. Esse ritengono a tale proposito che, poiché la citata decisione costituiva una deroga all'art. 95 del Trattato di Roma (divenuto art. 90), essa non poteva più essere emanata dal Consiglio una volta spirato il termine di due anni previsto nel 1957, al secondo comma dell'art. 227, n. 2, del Trattato.

Ricorso di COLDIRETTI — Federazione Regionale Coltivatori Diretti della Sardegna e CIA — Confederazione Italiana Agricoltori della Sardegna contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 gennaio 2003

(Causa T-9/03)

(2003/C 55/95)

(Lingua processuale: l'italiano)

il 10 gennaio 2003, COLDIRETTI — Federazione Regionale Coltivatori Diretti della Sardegna e CIA — Confederazione Italiana Agricoltori della Sardegna, rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni Dore e Fabio Ciulli, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- ai sensi dell'art. 230 del Trattato, dichiarare illegittima la decisione della Commissione europea n. 02/229/CE del 13/11/01, pubblicata in GU del 20.03.2002 e pertanto disporre l'annullamento totale o per la parte ritenuta di ragione.
- in via subordinata, condannare la Commissione a risarcire agli imprenditori sardi il danno subito da quantificarsi nella somma minima di Euro 1 300 000 (pari al contributo regionale non fruito), oltre a interessi e rivalutazione, da ripartirsi in misura proporzionale ai maggiori costi sostenuti.
- con vittoria di spese e onorari.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti, le due maggiori associazioni di categoria del settore agricolo, si oppongono alla decisione della Convenuta che ha ritenuto contrario al mercato comune il regime di aiuti previsto nell'art. 21 della Legge regionale della Sardegna n. 21/2000, riguardante il mantenimento dei costi di produzione relativi all'uso di combustibile diverso dal metano. L'oggetto di questo regime sarebbe quello di compensare l'altissimo costo del carburante di riscaldamento disponibile in Sardegna (gasolio). Secondo le ricorrenti, la Decisione impugnata ha impedito che fosse ripristinata una situazione di equità degli operai sardi del settore sericolo con quelli nazionali ed europei, che avrebbe reso possibile una situazione di libera concorrenza nel mercato.

A sostegno delle loro pretese, le ricorrenti fanno valere:

- La violazione dell'art. 158 del Trattato, nonché della Dichiarazione n. 30 sulle Regioni insulari, allegata all'atto finale di Amsterdam.
- La violazione degli artt. 2, 3, 5, 12 e 34 del Trattato e la mancata applicazione dei principi di eguaglianza e di proporzionalità. Si ribadisce a questo riguardo che la Decisione impugnata ha bocciato un sistema di aiuti rivolto, non a falsare la concorrenza, ma ad eliminare una situazione di grave discriminazione esistente tra i sericoltori sardi e quelli nazionali ed europei.
- La violazione del combinato disposto dagli artt. 32 fino a 37 del Trattato. Viene affermata su questo punto l'incompetenza della Commissione nell'emettere la decisione in causa per aver ignorato le cautele che devono essere adottate in un settore, come quello agricolo, nel quale, in via di principio, le regole sulla concorrenza vengono soltanto applicate nella misura determinata dal Consiglio.

- La violazione delle norme che disciplinano il procedimento in materia di aiuti di Stato, nella misura in cui la Decisione è stata adottata al di là della scadenza di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della corrispondente notifica.
- L'omissione di valutare l'aiuto, nell'esame di compatibilità, alla luce del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽¹⁾, nonché degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02)⁽²⁾.
- La mancata applicazione degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁽³⁾ e della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alle P.M.I.⁽⁴⁾.

In ultimo luogo, le ricorrenti fanno valere un difetto di motivazione, nonché l'errata inapplicabilità nella fattispecie della deroga di cui all'art. 87, par. 3, del Trattato.

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(2) GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

(3) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(4) GU C 213 del 19.8.1992.

Ricorso di Jean-Pierre Koubi contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 13 gennaio 2003

(Causa T-10/03)

(2003/C 55/96)

(Lingua processuale: il francese)

Il 13 gennaio 2003 il sig. Jean-Pierre Koubi, rappresentato dall'avv. Katia Manhaeve, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. Nel procedimento dinanzi all'Ufficio è intervenuta un'altra parte: Fabricas Lucia Antonio Betere, S.A. Flabesa.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio 16 ottobre 2002, nel procedimento R 542/2001-4;
- condannare l'Ufficio a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio:	Jean-Pierre Koubi
Marchio in oggetto:	Marchio denominativo «conforflex» per taluni prodotti della classe 20 (mobili per camere da letto) (n. 1171172)
Marchi fatti valere nel procedimento di opposizione:	Marchi nazionali «flex» e «flex» per taluni prodotti della classe 20 (tra gli altri, letti, materassi e cuscini, articoli per letti)
Titolare dei marchi fatti valere:	Fabricas Lucia Antonio Betere, S.A. Flabesa
Decisione della divisione di opposizione:	Rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di registrazione del marchio comunitario
Motivi fatti valere:	Violazione della nozione di rischio di confusione

Ricorso della Itochu Corporation contro la Commissione della Comunità europee, proposto il 16 gennaio 2003**(Causa T-12/03)**

(2003/C 55/97)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 16 gennaio 2003 la Itochu Corporation, Tokyo, Giappone, rappresentata dagli avv.ti Gerwin Van Gerven e Thomas Franchoo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli artt. 1, 3 e 5 della decisione della Commissione 30 ottobre 2002, C(2002) 4072 finale nelle pratiche COMP/35.587 PO Video games, COMP/35.706 Nintendo Distribution e COMP/36.321 Omega-Nintendo, per quanto constatati la violazione dell'art. 81, n. 1, del Trattato CE, infligga un'ammenda ed indirizzi la decisione alla ricorrente o, in subordine, ridurre sostanzialmente tale ammenda;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una società commerciale generale di primaria importanza in Giappone. La Itochu Hellas, una consociata della Itochu Europe e solo indirettamente della ricorrente, ha concluso un accordo di distribuzione con Nintendo. La ricorrente indica che la distribuzione e la vendita di consolle per videogiochi non erano mai state una delle sue attività centrali e che pertanto erano rimesse all'apprezzamento esclusivo di consociate locali, operanti con un ampio grado di indipendenza.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere che non può essere considerata responsabile dell'asserita infrazione all'art. 81, n. 1, CE per conto della Itochu Hellas e che pertanto non è la corretta destinataria della decisione impugnata. Secondo la ricorrente la Commissione deve provare che una società madre ha esercitato un'influenza determinante sulla sua consociata al fine di ritenere la prima responsabile per gli atti della medesima.

La ricorrente richiede inoltre che l'ammenda venga annullata o sostanzialmente ridotta. La ricorrente fa valere la carenza di adeguata motivazione e la violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento. La ricorrente sostiene che la Commissione ha agito nei suoi confronti come verso altre imprese senza metterla in grado di valutare le cifre su cui si è fondata la Commissione.

La ricorrente sostiene che la Commissione non ha motivi per maggiorare l'ammenda a fini di dissuasione dato che la Itochu Hellas avrebbe dovuto essere la destinataria della decisione. La ricorrente fa anche valere che la maggiorazione a fini dissuasivi in base alla dimensione ed ai mezzi finanziari della stessa costituisce una violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

La ricorrente deduce inoltre un errore manifesto di valutazione e la violazione del principio di proporzionalità in quanto l'ammenda sarebbe stata maggiorata per tener conto dell'asserita infrazione. La ricorrente avanza anche l'argomento che la Commissione avrebbe dovuto applicare una maggiorazione percentualmente più ridotta rispetto alla durata poiché la partecipazione della Itochu Hellas era solo passiva.

La ricorrente avanza l'ulteriore argomento che la Commissione ha violato l'art. 253 CE ed il principio di proporzionalità poiché ha rifiutato di considerare talune circostanze attenuanti, come il ruolo molto limitato ed esclusivamente passivo della Itochu Hellas ed il fatto che essa non ha posto in essere pratiche restrittive. Inoltre, secondo la ricorrente, la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento accettando circostanze attenuanti a favore di altri destinatari e non della ricorrente.

La ricorrente fa valere infine la violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17⁽¹⁾ poiché la Commissione ha inflitto

un'ammenda che supera il 10 % del volume d'affari della Itochu Hellas nell'esercizio sociale precedente nonché la violazione dei diritti di difesa.

(¹) Regolamento (CEE) del Consiglio, n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 13 del 21 febbraio 1962, pag. 204).

Cancellazione dal ruolo della causa T-96/01 (¹)

(2003/C 55/98)

(Lingua processuale: il greco)

Con ordinanza 13 dicembre 2002, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-96/01: Rodolfos Maslias contro Parlamento europeo.

(¹) GU C 200 del 14.7.2001.

Cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-99/02 e T-101/02 (¹)

(2003/C 55/99)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 2 dicembre 2002, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-99/02 e T-101/02: Ineos N.V. contro Commissione delle Comunità europee.

(¹) GU C 156 del 29.6.2002.

Cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-100/02 e T-102/02 (¹)

(2003/C 55/100)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 2 dicembre 2002, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-100/02 e T-102/02: EVC International N.V. contro Commissione delle Comunità europee.

(¹) GU C 156 del 29.6.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa T-170/02 (¹)

(2003/C 55/101)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 6 dicembre 2002, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-170/02: Maria Rosaria Ragazzini contro Parlamento europeo.

(¹) GU C 202 del 24.8.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa T-295/02 (¹)

(2003/C 55/102)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 13 dicembre 2002, il presidente della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-295/02: Koninklijke BAM NBM N.V. contro Commissione delle Comunità europee.

(¹) GU C 289 del 23.11.2002.

III

(Informazioni)

(2003/C 55/103)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 44 del 22.2.2003

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 31 dell'8.2.2003

GU C 19 del 25.1.2003

GU C 7 dell'11.1.2003

GU C 323 del 21.12.2002

GU C 305 del 7.12.2002

GU C 289 del 23.11.2002

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>

CELEX: <http://europa.eu.int/celex>
